



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A.

Egr.

**Signor Sindaco**  
**del Comune di Pavia**  
**Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio,**  
**Ambiente e Verde Pubblico**  
**Settore Urbanistica**

L'Autorità Procedente  
Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Ing. Alberto Lanati  
Sede Palazzo Saglio  
Via Scopoli, 1  
27100 Pavia (PV)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it)

Milano Serravalle Milano Tangenziali  
Uscita



MSN01333568  
Prot: 21/8861 - 16/04/2021

DLEG/SLEG/MLC/UPAT/FL/DPM

#### **A54 AUTOSTRADA TANGENZIALE DI PAVIA**

**Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante  
"P.S. – 04 Via Marangoni" – Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole.**  
**Comune di Pavia.**

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Montagna, in qualità di Direttore Legale della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con sede in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato, 4/A,

#### **Premesso che:**

- la Scrivente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulla base dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 07.11.2007 e approvata con D.L. 08.04.2008 n. 59 convertito nella legge 06.06.2008 n. 101, la quale disciplina la costruzione e l'esercizio di alcune tratte autostradali, tra cui la A54 Autostrada Tangenziale di Pavia;
- con nota del 19.01.2017 (ns. rif. prot. n. 17/1335 – Allegato A) la Scrivente ha inoltrato le proprie indicazioni in merito alle fasce di rispetto autostradali;
- con nota del 20.02.2017 (ns. rif. prot. n. 17/4098 – Allegato B) la Scrivente ha inoltrato le proprie indicazioni in merito alle osservazioni alla variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano del Governo del Territorio.

#### **Preso atto**

della procedura della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo in Variante "PS – 04 Via Marangoni" Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole tramite la Vs. nota del 26.03.2021 (ns. rif. Prot. N. 21/7233 - Allegato C),

Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago (MI)  
T +39 02 575941 F +39 02 57594334  
[serravalle@pec.serravalle.it](mailto:serravalle@pec.serravalle.it)  
[www.serravalle.it](http://www.serravalle.it)  
P. IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157  
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**con la presente si inoltrano**

le seguenti osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i., in merito a quanto riportato nel Piano Attuativo in oggetto:

- dal raffronto tra gli elaborati planimetrici riportati nel Piano Attuativo PS 04 di via Marangoni, 4 (piano a carattere residenziale), con gli elaborati della Variante al Piano del Governo del Territorio del Piano delle Regole approvata con Del. C.C. n. 22 del 16/05/2017 e in particolar modo con l'elaborato planimetrico "A11TavPDR02b\_Carta dei vincoli", risulta che tale Piano è ubicato al di fuori della fascia di rispetto autostradale. Nel documento "Relazione tecnica di valutazione clima acustico" del Piano di Attuazione PS04 è riportato che ad ovest di tale piano, alla distanza di 160 m c.a., è presente l'autostrada A54. Tra il piano da realizzarsi e la A54 è presente un'area di valore Paesaggistico-Ambientale caratterizzante il rapporto tra città e campagna;
- all'interno della "Relazione tecnica di valutazione clima acustico" è riportato che "la principale sorgente sonora del comparto urbano in esame è identificata nell'infrastruttura di trasporto, costituita dall'Autostrada di Pavia (A54)". L'area di intervento all'interno del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pavia risulta di Classe II e ricade all'interno della fascia di pertinenza relativa alle infrastrutture autostradali.

Nel documento "Procedura di Verifica esclusione VAS", nella Componente dei Sistemi Territoriali vi è la problematica relativa al Rumore e, nelle sue Azioni della Trasformazione, vi è riportato che esso genera un Impatto Negativo Mitigabile che può essere ridotto o annullato attraverso specifiche azioni di mitigazione.

Si tiene a precisare che in merito a quanto previsto ai sensi del DPR 142/2004, per quanto attiene alle mitigazioni acustiche che tali opere, nell'eventualità si dovessero rendere necessarie a protezione delle sorgenti derivanti dall'infrastruttura in gestione alla Scrivente, saranno a carico del titolare delle nuove iniziative immobiliari previste dal Piano.

Per ogni eventuale esigenza e/o chiarimento, è possibile rivolgersi all'Ufficio Patrimonio della Società (tel. 02/57594283 Agron. Federico Lucarelli – tel. 02/57594272 Arch. Daniele Pio Marcone).

Distinti saluti.

**MILANO SERRAVALLE**  
**MILANO TANGENZIALI S.p.A.**  
**Il Direttore Legale**  
Avv. Giovanni Montagna



All. c.s.



Spett. le  
Comune di  
PAVIA  
Ufficio Tecnico  
Piazza Municipio, 2  
27100 Pavia (PV)

Milano Serravalle Milano Tangenzia

Uscita



MSN00393863

Prot: 17/1335 - 19/01/2017

DLEG/SAL/MLC/EP/PF/dpm

## OGGETTO: FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI

La Scrivente, con nota del 05.07.2011 (all. A), ha provveduto a comunicare a Codesto Comune le distanze minime da osservare per la determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto autostradale, specificando altresì, con nota del 18.04.2013 (all. B), il limite dal quale devono essere calcolate.

Le fasce di rispetto autostradali sono disciplinate dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) agli art. 16 - 17 - 18. L'art. 3, comma 10, di tale Decreto definisce il "confine stradale" come il "limite della proprietà stradale, quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato". Gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 trattano le tematiche relative alle fasce di rispetto in relazione al posizionamento rispetto al limite del Centro Abitato.

La fascia di rispetto è da intendersi, pertanto, quale porzione di "terreno esterna al confine stradale, sulla quale esistono dei vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni e simili".

Dette fasce di rispetto hanno lo scopo di:

- prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo, di edificazioni in prossimità alla sede stradale e/o di manufatti, nonché il pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone;
- assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, per la realizzazione di cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie nonché di ampliamenti della sede stradale, senza che vi siano limitazioni derivanti dalla presenza di costruzioni.

Le stesse vengono istituite con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera autostradale e permangono per tutta la durata dell'infrastruttura.

All'interno delle fasce di rispetto vige, pertanto, un vincolo di inedificabilità che è da intendersi quale totale e assoluto, in virtù del quale vige il divieto assoluto di realizzare interventi indipendentemente dalle caratteristiche degli stessi e dell'accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale (v. Cass., sez. II, n.2164/2005).

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il vincolo derivante dalle fasce di rispetto è di natura urbanistica, è competenza:

Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)

T +39 02 575941 F +39 02 57594334

serravalle@pec.serravalle.it

www.serravalle.it

P.IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157

C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.



*Handwritten signature*

- del Comune non rilasciare alcuna autorizzazione a costruire, relativamente ad interventi all'interno delle fasce medesime, siano essi da eseguirsi in sopra suolo o in sotto suolo;
- della Scrivente, in qualità di Concessionaria Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigilare affinché il vincolo venga rispettato e, se del caso, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale, darne immediata comunicazione al concedente Ministero delle Infrastrutture, previa comunicazione al Comune per gli interventi di propria competenza.

Le dimensioni delle fasce di rispetto, meglio specificate nell'allegato prospetto (Allegato C), sono da intendersi non derogabili, così come ribadito dalla circolare dell'A.N.A.S. S.p.A. del 29.07.2010 N. 109707 (Allegato D).

Per quanto sopra, si chiede a codesto Comune:

- di astenersi dal trasmettere alla Scrivente richieste di pareri relative alla possibilità di eseguire nuove edificazioni, ampliamenti nonché ristrutturazioni comportanti parziale o totale ricostruzione di edifici all'interno della fascia di rispetto autostradale;
- di voler attentamente valutare, all'atto del rilascio delle autorizzazioni a costruire o nell'ambito delle proprie attività di verifica di richieste/denunce ricevute, l'esistenza delle fasce di rispetto;
- di verificare che non vengano eseguiti gli interventi edilizi vietati all'interno della fascia di rispetto autostradale;
- di verificare le distanze dal confine autostradale, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade;
- di astenersi, per le edificazioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto autostradale, al rilascio di atti autorizzativi a sanatoria d'interventi eseguiti in data posteriore all'approvazione del progetto definitivo di realizzazione dell'autostrada,
- di astenersi dall'autorizzazione d'interventi che si configurino come nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti (comprese le ristrutturazioni edilizie comportanti demolizione ricostruzione totale o parziale).

Si segnala che per ogni eventuale esigenza e/o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Espropri della Società (tel. 02/57594.272 Arch. Daniele Marcone).

Distinti saluti.

All. c.s.

MILANO SERRAVALLE  
MILANO TANGENZIALI S.p.A.  
Il Direttore Legale  
Luca Urzi



Assago, 05/07/2011

Prot. N. 6812/DAG/SAL/EP/PF/II

Spett. le  
**COMUNE DI PAVIA**  
Ufficio Tecnico  
Piazza Municipio  
27100 PAVIA

**Oggetto: Fasce di rispetto autostradale.**

Con la presente Vi comunichiamo quanto segue.

A seguito delle indicazioni ricevute dalla Concedente Anas, relative all'interpretazione delle disposizioni di legge in materia di fasce di rispetto autostradale, Vi evidenziamo che devono considerarsi **inderogabili** le seguenti distanze minime dal confine autostradale:

- per le edificazioni:
  - a) **60 mt** - distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare all'esterno del perimetro dei centri abitati e fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
  - a) **30 mt** - distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare all'interno del perimetro dei centri abitati e all'interno dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- per opere non costituenti edificazioni: **30 mt** - distanza minima dal confine autostradale;
- per sostegni di linee elettriche aeree: **15 mt** - dal confine autostradale, salvo deroga.

Per quanto attiene, invece, alla posa di sottoservizi, l'Ente gestore o proprietario dell'infrastruttura, nelle aree di pertinenza autostradale, può definire con apposito atto di concessione, occupazioni sia aeree che interrate, nel rispetto degli artt. 65 e 66 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, solo laddove non siano possibili soluzioni alternative. Sempre ai sensi dei citati articoli, i sottoservizi possono essere ubicati all'interno delle fasce di rispetto stradali, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente gestore o proprietario dell'infrastruttura.

Alla luce di tutto quanto sopra, invitiamo Codesto Comune a voler applicare i limiti suindicati, adeguando i propri strumenti urbanistici -approvati o in fase di adozione- ai contenuti della normativa vigente.

Distinti saluti.

DIREZIONE AFFARI GENERALI E  
COORDINAMENTO GESTIONALE

Il Direttore  
Dott. Luca Uzi

Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)  
T +39 02 575941 F +39 02 57594334

www.serravalle.it

P.IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157  
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

Assago, 18.04.2013  
prot. n. 03590/DAG/SAL/MLC/EP/PF/dpm

Spett.le  
COMUNE di Pavia  
U.O.P. Piano di Governo del Territorio  
Piazza Municipio, 2  
27100 - PAVIA

## A54 AUTOSTRADA TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

P.G.T.: Procedimento di Adozione - Presentazione osservazioni.

La Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con sede in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato, 4/a, nella persona del Direttore Generale Avv. Mario Martino,

premessi che:

- la stessa è concessionaria dell'Anas (Ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali) sulla base dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 07.11.2007 e approvata con D.L. 08.04.2008, n. 59 convertito nella legge 06.06.2008, n. 101, la quale disciplina la costruzione e l'esercizio di alcune tratte autostradali, tra cui la A54 Autostrada Tangenziale Ovest di Pavia;
- la Società, con nota del 09.07.2012 (n. rif. Prot. n. 06236 DAG/SAL/MLC/EP/PF/mdp - all. A), ha provveduto a presentare alcune osservazioni relative al procedimento del P.G.T., nell'ambito della V.A.S.;
- le fasce di rispetto autostradale riscontrate negli elaborati del P.G.T., in fase di adozione, non risultano conformi in quanto la previsione delle stesse non è stata riferita al confine stradale così come disciplinato dal "Nuovo codice della strada - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285". In tale Norma, il "confine stradale" è stato definito come il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato ...";
- all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, relativamente al "TITOLO VI - VINCOLI E PARTICOLARI PRESCRIZIONI", Art. 39 - Fascia di rispetto stradale", comma 1 è stata omessa l'indicazione della normativa di riferimento: il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
- all'interno degli elaborati grafici del PGT, le previsioni a "Distretto della scienza, della ricerca e del sapere - Aree adibite a Servizi e Impianti Tecnologici" che interessano aree di proprietà della Società. Inoltre, è stata prevista una trasformazione urbanistica per l'"area di compensazione Parco della Basilica di San Lanfranco" che prevede "l'acquisizione delle aree libere in fregio alla tangenziale" con la "presentazione di un Piano Attuativo";
- su un tratto della A54, che attraversa il territorio del Comune di Pavia, è stata inserita la previsione della fascia di rispetto cimiteriale. Detto vincolo si rileva sia sulla tavola del Documento di Piano "DDP 01B.2" relativa alle "Tavola delle previsioni di Piano - Vincoli sovraordinati" e sia sulla tavola del Piano delle Regole "PDR 02b" - Carta dei Vincoli;

- inoltre, all'interno degli elaborati del PGT, si rileva la sovrapposizione di altri vincoli specifici, su aree di proprietà della Società;

Nello specifico si formulano le seguenti osservazioni:

- da quanto indicato nelle premesse, è necessario che codesto Comune:
  - a) proceda all'adeguamento degli elaborati del PGT, in fase di adozione, apportandovi quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale;
  - b) di voler prendere in considerazione quanto sopra esposto per le specifiche destinazioni e/o utilizzi delle aree a margine dell'infrastruttura stradale della Società, affinché gli stessi considerino le fasce di rispetto autostradale così come definite dal Codice della Strada;
  - c) la previsione del vincolo cimiteriale, citata nelle premesse, pone serie limitazioni alle attività connesse alle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e all'eventuale potenziamento della infrastruttura stradale della A54. L'Art. 28 della Legge 166/2002 al comma 1 stabilisce che "E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro un raggio di 200 metri da perimetro dell'impianto cimiteriale, ..." La A54 è una infrastruttura stradale pubblica e, come tale, non è assimilabile ad un edificio. Pertanto, si è a chiedere che, all'interno degli elaborati del PGT, sia fatta menzione della possibilità che l'Ente, che ha e/o avrà la competenza sulla infrastruttura stradale, possa attivare le proprie attività di manutenzione ordinaria/straordinaria ed gli eventuali ampliamenti. Stessa osservazione è da riferirsi anche per gli altri vincoli in previsione sulle aree di proprietà della Società;
  - d) di provvedere a inserire nelle NTA specifiche prescrizioni in merito al fatto che, eventuali interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto autostradale, dovranno propedeuticamente ottenere l'autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sulla infrastruttura stradale.

In attesa di un riscontro, ai contenuti della presente, si segnala che per ogni eventuale esigenza e/o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Espropri della Società (tel. 02.57.59.43.69 Geom. Fabio Porzio).

Distinti Saluti

MILANO SERRAVALLE  
MILANO TANGENZIALI S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Avv. Mario Martino



All. c.s.





Settore Ambiente e Territorio  
U.O.P. Piano di Governo del Territorio  
Piazza Municipio n° 2  
27100 PAVIA

OSSERVAZIONE n°

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO U.O.P. PGT

prot. 06236/DAG/SAL/MLC/EP/PF/mdp

**Osservazioni, proposte e indicazioni alla proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio.**

**DATI DELL'OSSERVANTE (chi presenta l'Osservazione)**

- *Nel caso di società (ente, associazione, altro)*

La "Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A."

con sede Societaria a Assago (MI) in via Del Bosco Rinnovato n. 4/a

nella persona del Direttore Generale Avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 09.10.1955

Referente per la pratica – Ufficio Espropri – Geom. Fabio Porzio  
tel. 02.57.59.43.69 e-mail fporzio@serravalle.it

**DATI DELLA PROPRIETÀ (se diverso dall'osservante e se disponibili)**

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

## P R E S E N T A

In data odierna la seguente osservazione, suggerimento e indicazione della proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti.

**ARGOMENTO/A CUI FA RIFERIMENTO L'OSSERVAZIONE PRESENTATA**

*Contrassegnare le caselle corrispondenti all'argomento dell'osservazione*

Proposta di Documento di Piano

- Proposta di Documento di Piano – Relazione, pag. 185, 215, 275/277, 279
- Allegato n° \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_
- X Elaborato grafico – TAV. n°\_01.B.2 - 01.A – 09 -

Proposta di Rapporto Ambientale

- X Proposta di Rapporto Ambientale – Relazione, pag. 32/33 – 84/86
- Allegato n° 5 \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_
- Elaborato grafico - TAVn° \_\_\_\_\_
- Sintesi non tecnica

Studio di Incidenza

- Studio di Incidenza - pag. \_\_\_\_\_
- X Schede di valutazione delle azioni di piano più significative – pag.: 3/5 – 11/17 -

**DATI GENERALI DELL'AREA**

- X Osservazione di carattere generale (pertanto non localizzabile fisicamente)
- Individuazione/localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione:

• **INDIRIZZO**

da allegare estratto aerofotogrammetrico con l'individuazione dell'area/immobile (obbligatorio)

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Sup.mq. \_\_\_\_\_

• **DATI CATASTALI**

estratto di mappa catastale con l'individuazione dell'area/immobile

Sezione censuaria \_\_\_\_\_ Foglio n. \_\_\_\_\_

Mappali \_\_\_\_\_

Subalterni \_\_\_\_\_

**Uso attuale dell'area/immobile oggetto della presente osservazione**

Autostrada A 54 - Tangenziale Ovest di Pavia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Area/immobile interessato dal seguente piano/programma/scheda normativa in corso di realizzazione (indicare obbligatoriamente estremi dell'atto autorizzativo):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE**

Sugli elaborati relativi alla V.A.S. si può riscontrare che in adiacenza alla Tangenziale Ovest di Pavia sono previsti degli interventi relativi agli "Ambiti di Trasformazione" sia per aree dismesse che per aree strategiche e, inoltre, la realizzazione di una terza centrale di potabilizzazione.

Poiché detti interventi sono stati individuati su elaborati grafici che non riportano la previsione delle fasce di rispetto, non è possibile valutare, se gli stessi ricadono o meno in zona di rispetto.

Le fasce di rispetto sono riportate sulla Tav. DdP 01.B.2 da cui non si riesce a formulare uno studio adeguato.

Si evidenzia che le fasce di rispetto vanno individuate e definite dal limite del confine di proprietà come riportato dalla normativa vigente (D.P.R. del 12.12.1992 n.495). Vi specifichiamo che il D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 sancisce che le distanze minime da osservarsi per l'edificazione devono essere riferite al confine stradale. Il D.P.R. 30.03.2004 n.142 e il Nuovo Codice della Strada definiscono quale "confine stradale" il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato ...".

Inoltre, si evidenzia la mancanza di specifiche prescrizioni in merito ad eventuali interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto autostradale, che rimandino all'ottenimento della necessaria autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sull'infrastruttura autostradale.

**MOTIVAZIONE - ILLUSTRAZIONE**


Al fine di poter definire correttamente le fasce di rispetto stradale, Vi alleghiamo copia degli elaborati contenenti la posizione dei confini delle infrastrutture in scala 1:5.000 e 1:2.000 (allegato B).

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**EVENTUALI ISTANZE PRECEDENTEMENTE PRESENTATE**

Pratica n.6812/DAG/SAL/EP/PF/II del 05/07/2011  
Pratica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**EVENTUALI ALLEGATI**

- Nota della Società del 05/07/2011 con Prot. n.6812/DAG/SAL/EP/PF/II – Allegato A;
  - Copia degli elaborati contenenti la posizione dei confini delle infrastrutture in scala 1:5.000 e 1:2.000 -Allegato B.
- .....  
.....  
.....


Data 09.07.2012 \_\_\_\_\_ firma 

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all'espletamento inerente l'osservazione presentata. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.

Il responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, arch. Angelo Francesco Moro.

data \_\_\_\_\_ firma 

### DEFINIZIONI

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fascia di rispetto</b> | Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (art. 3, primo comma, punto 22, NCdS).   |
| <b>Confine stradale</b>   | limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine stradale è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3, primo comma, punto 10, NCdS).  |
| <b>Centro abitato</b>     | <p>insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada (Codice della Strada, art. 3, primo comma, punto 8). La delimitazione del centro abitato viene definito da ogni Comune, mediante propria Delibera (Codice della Strada, art. 4) Ai sensi della Circolare n. 6709 del 29/12/97 del Ministero dei Lavori Pubblici <u>la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione</u>, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "<u>raggruppamento continuo</u>". Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: "strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono prive di intersezioni a raso;</li><li>- sono prive di accessi privati;</li><li>- siano dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni;</li></ul> <p>non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del NCdS e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana. In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana.</p> |

## LE TRATTE GESTITE DALLA SOCIETA'

La rete gestita dalla Società, con la relativa classificazione di cui all'art. 2 del NCdS, è riportata nella tabella di seguito:

| Tratta  | COMPETENZA                |  | CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA                              |
|---|---------------------------|--|---|
|   | da                        | a  |   |
| A7 Milano-Serravalle  | Piazza Maggi              | casello di Serravalle Scrvia             | A - AUTOSTRADA  |
| Raccordo Bereguardo-Pavia   | casello di Bereguardo     | Tangenziale di Pavia                     | B - EXTRAURBANA PRINCIPALE                                |
| Tangenziale di Pavia  | Interconnessione con Sp35 | Interconnessione con Sp35                | B - EXTRAURBANA PRINCIPALE                                |
| A50 Tangenziale Ovest di Milano   | Interconnessione con A8   | Interconnessione con A1 Mi-Bo            | A - AUTOSTRADA  |
| Raccordo Molino - Dorino  | Sp ex SS11                | Collegamento SS11 - Autostrada dei Laghi | B - EXTRAURBANA PRINCIPALE                                |
| Collegamento SS11 - Autostrada dei Laghi  | Raccordo Molino - Dorino  | A8 Mi-Gallarate                          | B - EXTRAURBANA PRINCIPALE                                |
| A51 Tangenziale Est di Milano   | inizio A1 Mi-Bo           | inizio SP342dir                          | A - AUTOSTRADA  |
| Variante alla SP11 "Antica di Cassano"  | svincolo con A51          | svincolo Intermodale Ovest               | B - EXTRAURBANA PRINCIPALE<br><i>(in fase di appalto)</i> |
| A52 Tangenziale Nord di Milano  | Interconnessione con A50  | Interconnessione con SS35                | A - AUTOSTRADA  |
| Riqualifica della SP 46 Rho-Monza - viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 lotti 1 e 2 | A52/SS35                  | scavalco FNM                             | A - AUTOSTRADA<br><i>(in costruzione)</i>                 |

Si precisa che con D.Lgs 461/1999 la rete autostradale ed raccordo autostradale Pavia-Bereguardo sono stati individuati nella rete autostradale/stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del D.Lgs. 112/1998.

Si riportano di seguito le norme alle quali attenersi in occasione di previste edificazioni in area di pertinenza autostradale e stradale.

### FASCIA DI RISPETTO IN RETTILINEO FUORI DEI CENTRI ABITATI

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade a distanza dal confine stradale inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni ed in ogni caso a **3.00 m**;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. La distanza dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a
  - **60,00 m** per le strade di tipo **A**
  - **40,00 m** per le strade di tipo **B**

Solamente nel caso in cui, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, vi sia la possibilità di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le stesse distanze si riducono a:

- 30,00 m per le strade di tipo A
- 20,00 m per le strade di tipo B

#### **Muri di cinta**

Limitatamente alla costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a:

- 5,00 m per le strade di tipo A
- 5,00 m per le strade di tipo B

- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La norma non si applica alle colture esistenti.

#### **alberi**

La distanza dal confine stradale da rispettare non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 mt

#### **siepi e recinzioni fino ad altezza di 1,00 mt sul terreno**

La distanza dal confine stradale per le siepi non può essere inferiore a 1,00 mt

Tale distanza si applica anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

#### **siepi e recinzioni con altezza oltre 1,00 mt sul terreno**

La distanza dal confine per le siepi non può essere inferiore a 3,00 mt.


Tale distanza si applica anche per le recinzioni sia di altezza superiore ad 1,00 mt sia per quelle di altezza inferiore se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

### **FASCE DI RISPETTO IN CURVA FUORI DEI CENTRI ABITATI**

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

All'interno delle curve la fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito è determinata in relazione all'ampiezza della curvatura:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 mt si osservano le fasce di rispetto con i criteri dettati all'art.26 del Regolamento;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 mt, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà antistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art.26 del regolamento nel caso in cui tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda (*come da schema*).



#### **FASCE DI RISPETTO IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI**

In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

#### **FASCIA DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI**

Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:

- 30,00 m per le strade di tipo A

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

#### **Muri di cinta**

Le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 3,00 m per le strade di tipo A

#### **DISTANZA MINIMA A PROTEZIONE DEL NASTRO AUTOSTRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NON COSTITUENTI EDIFICAZIONE**

La distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, come parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30,00 m.

La posa di sottoservizi e sovra-attraersamenti è concessa previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del NCdS (art.25-28) e del relativo Regolamento (art. 66-67) e previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **DISTANZA DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 19 del NCdS la distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico della scrivente concessionaria e dei vigili del fuoco.

La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### **CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE**

Ai sensi dell'art. 372 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comma 1 sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione.

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

La Società si riserva di esprimere, caso per caso, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura dell'intervento che si intende realizzare per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione ed in considerazioni di pianificati/programmati interventi di ampliamento dell'autostrada e opere connesse.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

---

D.Lvo 285/1992 e s.m.i.

D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.

Circolare ANAS prot. 86754 del 16/06/2011

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.6709/97

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 4 del 4.02.2014 n.485

Sentenze: Cass. n 14007/22; Cass. 15519/2001; Cass. 8685/2001; Cass. Stato: sez. V, sent. n. 794/93, 795/93, n. 796/93; Cassazione Civile: III, 21.02.2013 n.4346; II, 3.11.2010, n.22422, I, 16.10.2014 n.2656, II, 30.03.201 n.7742; Consiglio di Stato: IV, 15.04.2013 n. 2062; 12.02.2010 n.772; 30.09.2008 n. 4719.



Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587  
Via Manzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461  
Fax 06 4469224 - 06 4464956 - 06 4464948 - 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

**CDGT / DCECT**

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA  
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E  
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO  
VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE  
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati: VARI

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0109707-P del 29/07/2010  
4984343

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**  
**LORO SEDI**
- Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**  
**PALERMO**
- Alla **Sezione Compartimentale di**  
**CATANIA**
- Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**  
**LORO SEDI**
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.<sup>ri</sup> CONDIRETTORI GENERALI**  
**S E D E**
- Ai **Sig.<sup>ri</sup> DIRETTORI CENTRALI**  
**S E D E**
- Alla **SEGRETERIA DEL PRESIDENTE**  
**S E D E**
- All' **ISPETTORATO VIGILANZA**  
**CONCESSIONI AUTOSTRADALI**  
**S E D E**
- All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING**  
**S E D E**
- Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI**  
**Via Nomentana, 2**  
**00161 ROMA RM**
- Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**  
**Via Giuseppe CARACI, 36**  
**00157 ROMA RM**

**CIRCOLARE N° 109707 / 2010**

Oggetto: **Legge 6 agosto 2008, n° 133 (S.O. n° 196 alla G.U. n° 195 del 21.08.2008),  
FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI.  
Abrogazione della Legge 24.07.1961, n° 729.**

Classifica: AG.359

Protocollo di arrivo n° CDG-0103966-A del 20.07.2008

**SINCERT**



L'art. 234 del D.L. vo 285/92 (modificato dall'art. 127 lettera D) del D.L. vo 360/93) al comma 5 ha stabilito che le norme degli artt. 16, 17 e 18 del Codice della Strada relative alle fasce di rispetto, e le corrispondenti norme regolamentari, non si applicano finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati e la classificazione delle strade. Fino all'attuazione di tali adempimenti **si applicano le previgenti disposizioni in materia.**

Allo stato attuale, pertanto, non essendo possibile effettuare la classifica tecnico funzionale delle strade esistenti causa la mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice della Strada ed applicandosi di conseguenza la previgente normativa, questa Amministrazione, preposta alla tutela del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto stradali (art. 32 Legge 47/1985) della rete viaria di propria competenza (rete stradale di interesse nazionale costituita da Autostrade e Strade Statali), verifica l'osservanza delle norme previste dal Decreto Interministeriale 01.04.1968, n° 1404 e dall'art. 9 della Legge 24.07.1961, n° 729.

In particolare, soltanto per la rete autostradale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729, ha la possibilità di accordare la deroga con provvedimento a firma del Presidente dell'ANAS, su richiesta degli interessati e limitatamente a quelle edificazioni in **fascia di rispetto autostradale** ricadenti all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione di opere che non costituiscono **"edificazione"** ricadenti in fascia di rispetto autostradale a **distanza inferiore ai m. 25,00** previsti dall'art. 9 della Legge 729/61 (distanza che va misurata dal confine di proprietà autostradale - limite della zona di occupazione derivante dall'esproprio effettuato), sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, questa Amministrazione ha la possibilità di accordare la deroga suddetta.

Anche per quanto concerne l'installazione di sostegni di linee elettriche aeree l'art. 2.1.07, comma d), del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n° 449 (APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE) prevede che **"Per le distanze dalle autostrade si applica quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729"**

L'art. 24 della Legge 6 agosto 2008, n° 133 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PERSECUZIONE TRIBUTARIA) ha **abrogato** la Legge 24.07.1961, n° 729 (allegato A - Disposizioni abrogate - n° 1824 dell'elenco).

Tanto premesso, in considerazione della suddetta abrogazione della Legge 729/1961 si dispone che le **distanze minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale** (limite dell'esproprio), condivise dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota n° 60906/P v. del 19.07.2010), che dovranno essere applicate sono le seguenti:

- **m 60,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- **m 30,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- **m 30,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti **"edificazioni"** (CIRCOLARE LL. PP. N° 5980 DEL 30.12.1970), compresa la realizzazione di sottoservizi (acquadotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.).

Per quanto concerne l'installazione o il mantenimento di sostegni di linee elettriche aeree si applicherà la distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari a **metri 15,00** stabilita dall'articolo 2.1.07, comma d), del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n° 449 (APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE), con possibilità dell'eventuale concessione della deroga a firma del Presidente dell'ANAS, qualora ne sussistano le condizioni, prevista dal medesimo articolo.



Per quanto concerne la concessione della predetta deroga si rimanda a quanto precisato con Circolare ANAS n° 30/98 del 26.03.1998 (RICHIESTE DI CONCESSIONE DI DEROGA PER SOSTEGNI DI LINEE ELETTRICHE AEREE A DISTANZA NON REGOLAMENTARE DAL CONFINE DI PROPRIETÀ DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI - Art. 86, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.M. 21.03.1988, n. 449. - LEGGE 24.07.1961, n. 729 - art. 9.), visionabile sul PORTALE INTRANET ANAS → NAVIGAZIONE PORTALE → AREE TEMATICHE → CIRCOLARI & OdS.

La documentazione relativa all'istruttoria per la concessione della deroga dovrà essere inviata in triplice copia, secondo quanto previsto nella predetta Circolare 30/98, alle sotto indicate strutture della DIREZIONE GENERALE ANAS che provvederanno alla predisposizione del Provvedimento di deroga a firma del Presidente dell'ANAS:

1. qualora trattasi di viabilità ordinaria extraurbana (Strade extraurbane principali e Strade extraurbane secondarie) e di Autostrade in gestione diretta ANAS:

**CONDIREZIONE GENERALE TECNICA**  
**DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO**  
**VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE**  
**SEZIONE TECNICA CONCESSIONI.**

2. qualora trattasi di Autostrade in concessione:

**ISPETTORATO VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI.**

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro della presente per assicurazione di adempimento.

**CONDIREZIONE GENERALE TECNICA**  
**IL CONDIRETTORE GENERALE**  
*Ing. Gayino CORATZA*

**ELENCO ALLEGATI:**

1. nota MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n° 60968/R.V. del 19.0.2010;
2. nota ANAS CDG-0031446-P del 02.03.2010 e relativi allegati;
3. nota ANAS CDG-0104372-I del 13.07.2009 e relativi allegati.



OSSERVAZIONE n.

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO URBANISTICA

**Settore Pianificazione e Gestione del Territorio**  
**Servizio Urbanistica**  
**Piazza Municipio n° 2**  
**27100 PAVIA**  
**protocollo@pec.comune.pavia.it**

**Osservazioni al Piano delle Regole/Piano dei Servizi**

**Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 27 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adozione della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pavia ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/2005 s.m.i.",

**Richiamato** l'avviso di deposito degli atti relativi alla variante adottata con la predetta delibera, pubblicato il 21 dicembre 2016;

**Visto** il comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i "Legge per il governo del territorio"

**Vista** la scadenza per la presentazione delle osservazioni fissata per il giorno 18 febbraio 2017;

**DATI DELL'OSSERVANTE (chi presenta l'Osservazione)**

La "Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A."  
Con sede Societaria a Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A  
P.IVA – C.F. e Reg. Impr di Milano 00772070157  
Nella persona del Presidente Avv. Maura Tina Pasqua Carta nata Urzulei (OG) il 14.12.1957

Referente per la pratica – Ufficio Espropri – Geom. Fabio Porzio  
–tel. 02.57.59.43.69 – e-mail fporzio@serravalle.it

Proprietario

Altro

**P R E S E N T A**

in data odierna, la seguente osservazione alla variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti:

Milano Serravalle Milano Tangenzia  
Uscita



MSN00406300

Prot: 17/4098 - 20/02/2017

5  
1

**ARGOMENTO/ I A CUI FA RIFERIMENTO L'OSSERVAZIONE PRESENTATA**

Specificare l'oggetto argomento dell'osservazione

Piano delle Regole

Piano dei Servizi

Documento\_NTA PdR – NTA PdS

Allegato n°

Elaborato grafico TAV n°\_PDR 01; TAV n°\_PDR 02°; TAV n°\_PDR 02b

**TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE**

Nella Tavola PDR 02b, in legenda, è presente una didascalia relativa alla fascia di rispetto stradale in cui è indicato il D.M. 05/11/2001 n. 6792; tale D.M. riguarda le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e non il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) e il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/92) in cui sono presenti articoli relativi alle fasce di rispetto stradale. L'ampiezza della fascia di rispetto stradale, nell'elaborato, risulta individuata in modo costante, da ciò risulta che non si è tenuto conto in maniera puntuale delle aree di proprietà della Società e, inoltre, dell'ampiezza diversa delle fasce di rispetto stradale poste all'interno e all'esterno del centro abitato. Si specifica che le aree acquisite della Società (allegati A e B) sono state ottenute mediante procedimento espropriativo e, pertanto, la delimitazione della fascia di rispetto va riferita al confine delle stesse (confine stradale Art. 3 comma 10 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

All'interno della fascia di rispetto autostradale il vincolo di inedificabilità a tutela delle strade è totale ed assoluto, come ripetutamente e costantemente affermato dal nostro Concedente e dalla giurisprudenza.

All'Art. 39, comma 1 delle NTA del PdR relativo alla "Fascia di rispetto stradale" specificare anche il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada – D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'Art. 39, comma 3° la fascia di rispetto dei 60 metri è da osservare anche nelle aree di trasformazione previste al di fuori della perimetrazione del centro abitato, tale vincolo permane (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29.12.1997, N. 6709/97) in quanto "la delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, ..". Pertanto, per le edificazioni, la fascia di rispetto autostradale di 30 metri riguarda solo le aree interne al centro abitato, al di fuori di esso la distanza da considerare è di 60 i metri.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione relative al PdR, emerge la mancanza di specifiche prescrizioni, in merito agli eventuali interventi da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto autostradale, che rimandino all'ottenimento della necessaria autorizzazione dell'Ente che ha e/o avrà la competenza sulla infrastruttura autostradale. Tale indicazione è specificata all'Art. 39, comma 4 relativamente alla posa di sottoservizi.

Inserire la perimetrazione delle fasce di rispetto autostradale nella Tav. PDR 02a relativa alla "Carta dei Vincoli" in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, in quanto vincolo di inedificabilità conformativo.

All'Art. 5 delle NTA del PdR relativo ai "Mutamenti di destinazione d'uso" specificare che all'interno delle fasce di rispetto autostradale non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso e, al suo interno, le sole lavorazioni edili consentite riguardano la manutenzione ordinaria.

Si rappresenta che la distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, come parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30,00 metri.



**EVENTUALI ALLEGATI**

*Sono ammessi solo allegati in formato A4 – A3*


Copia degli elaborati contenenti la posizione dei confini delle infrastrutture stradali in scala 1:5.000 e 1:2.000 – Allegati A e B.

.....  
.....  
.....

- Allegati formato A4 - n. \_\_\_\_\_
- Allegati formato A3 - n. 2 - Allegati A e B \_\_\_\_

Data 01 febbraio 2017 \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196*


*Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.*

*Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all'espletamento inerente l'osservazione presentata. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.*

*Il responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.*

Data 01 febbraio 2017 \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



*Per informazioni: Servizio Urbanistica - tel. 0382/399.457– fax 0382/399.468 - e-mail: [urbanistica@comune.pv.it](mailto:urbanistica@comune.pv.it)*

**Data:** 26 marzo 2021, 12:51:24

**Da:** protocollo@pec.comune.pavia.it

**A:** territorio\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it  
ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it  
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it  
protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it  
protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it  
staff@pec.vallesalimbene.org  
comune@pec.comune.curacarpignano.pv.it  
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it  
comune.sangesio@pec.regione.lombardia.it  
comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it  
comune@pec.certosadipavia.gov.it  
comune.marcignago@pec.regione.lombardia.it  
comune@pec.comune.torredisola.pv.it  
comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it  
arpa@pec.regione.lombardia.it  
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it  
protocollo@pec.ats-pavia.it  
protocollo@pec.asst-pavia.it  
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it  
protocollo@pec.atopavia.it  
pavia@pec.alerpavialodi.it  
com.pavia@cert.vigilfuoco.it  
oappc.pavia@archiworldpec.it  
ordine.pavia@ingpec.eu  
collegio.pavia@geopec.it  
segreteria@pec.geolomb.it  
protocollo.odaf.milano@conafpec.it  
ance.pavia@pec.ance.it  
eneldistribuzione@pec.enel.it  
segreteria.asm@cert.asm.pv.it  
enelsole@pec.enel.it  
telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
autoguidovie@pec.it  
info@pec.terna.it  
serravalle@pec.serravalle.it  
pvacque@postecert.it  
info@cert.ldreti.it  
a2asmartcity@pec.a2asmartcity.it  
openfiber@pec.openfiber.it  
consipserviziolute3lotto1@legalmail.it  
circolo@legambientepavia.it  
pavia@italianostra.org  
lomellina@wwf.it  
pavia@lipu.it  
info@fondoambiente.it

**Oggetto:** Prot.N.0033572/2021 - PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE "PS – 04 VIA MARANGONI" - ALLEGATO C DELLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA (V.A.S.) - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

**Allegati:**

210326\_trasmissione avviso di messa a disposizione.pdf.p7m (728.3 KB)

210326\_Avviso\_di\_messa\_a\_disposizione.stamped.pdf (805.6 KB)



# Comune di Pavia

SETTORE 7 – URBANISTICA, EDILIZIA, PATRIMONIO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
SERVIZIO URBANISTICA

**Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"**  
**Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole.**  
**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**

**AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE**

**L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS**

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

**Vista** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e le successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 *"Legge per il governo del territorio"*;

**Vista** la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della LR 12/2005;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale la Regione Lombardia ha approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009, pubblicata sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25/11/2010;

**Vista** la Circolare esplicativa *"l'Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale"*, approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in data 14/12/2010;

**Vista** la domanda di approvazione del Piano Attuativo in variante *"PS – 04 Via Marangoni"*- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, intestata a SITAB srl (C.F. 06468980963) e presentata in data 07/12/2020 con prot. n° 103036;

**Vista** la successiva nota PG 113308 del 16/12/2020 di richiesta di documentazione integrativa;

**Vista** la nota PG 4809 del 14/01/2021 con la quale si chiede la proroga di giorni 15 per la consegna delle integrazioni e la seguente concessione di proroga PG 7674 del 21/01/2021;

**Vista** la documentazione integrativa per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) pervenuta in data 01/02/2021 n. PG 11393;

**U**  
COMUNE DI PAVIA  
Comune di Pavia  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0033518/2021 del 26/03/2021  
Firmatario: ALBERTO LANATI

**Vista** l'ulteriore documentazione trasmessa in data 15/03/2021 n. PG 28374 e la successiva pervenuta in data 22/03/2021 PG n. 31716;

**Richiamati:**

- il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15/07/2013, n. 33, efficace ai sensi di legge, e successiva variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 16/05/2017, n. 22, efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2018, n. 22, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata prorogata la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge Regionale 28/11/2014, n. 31;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 15/06/2020, n. 9, efficace ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati gli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1 della L.R. 11/03/2005, n. 12;

**Richiamato** l'atto dirigenziale del 17/02/2021 protocollo n. 0017984/2021 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Autorità Procedente e Competente;

**rende noto che**

- dal giorno **26/03/2021** è depositato e pubblicato il rapporto preliminare congiuntamente ai documenti ed elaborati costituenti il Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole;
- tale documentazione è consultabile in libera visione:
  - tramite portale web regionale SIVAS, all'indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>, al collegamento: "Area Procedimenti"- "Procedimenti in corso"- "Procedimenti Verifiche in corso";
  - tramite portale web comunale, all'indirizzo: <http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/servizio-urbanistica/pii--piani-attuativi-e-pdc-convenzionati.html>
  - presso il Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente E Verde Pubblico-Servizio Urbanistica - Palazzo Saglio 1° piano, Via Scopoli n. 1 a Pavia, previo appuntamento al 0382.399.457 – dott.ssa Sara Gallotti - email [sara.gallotti@comune.pv.it](mailto:sara.gallotti@comune.pv.it);
- le osservazioni ed i pareri di natura ambientale dovranno pervenire **entro e non oltre la data del 25/04/2021**, con le seguenti modalità:
  - per posta in busta chiusa indirizzata al Comune di Pavia – Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia - recante la dicitura "Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole;
  - consegna diretta in carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Pavia - Piazza Municipio n° 2, a Pavia, recante nell'oggetto "Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole;
  - invio tramite e-mail da account di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di PEC [protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it) con indicato nell'oggetto "Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole;

**Avvisa che**

- la seduta di Conferenza di Verifica si svolgerà in forma semplificata e in modalità asincrona con l'esame dei pareri e dei contributi pervenuti e che la relativa determinazione sarà pubblicata sul sito SIVAS e sul sito istituzionale del Comune di Pavia.

*Pavia, 26/03/2021*

L'Autorità Procedente  
Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
*Ing. Alberto Lanati*

*Per informazioni: arch. Maria Seminara tel. 0382.399.493- email [maria.seminara@comune.pv.it](mailto:maria.seminara@comune.pv.it)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.*



# Comune di Pavia

SETTORE 7 – URBANISTICA, EDILIZIA, PATRIMONIO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
SERVIZIO URBANISTICA

Spett.li

**Regione Lombardia**

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile  
[territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)

Direzione Generale Ambiente e Clima  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Provincia di Pavia**

[provincia.pavia@pec.provincia.pv.it](mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it)

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

[parco.ticino@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it)

**Comune di San Martino Siccomario**

[protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it)

**Comune di Travacò Siccomario**

[protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it)

**Comune di Valle Salimbene**

[staff@pec.vallesalimbene.org](mailto:staff@pec.vallesalimbene.org)

**Comune di Cura Carpignano**

[comune@pec.comune.curacarpignano.pv.it](mailto:comune@pec.comune.curacarpignano.pv.it)

**Comune di Sant’Alessio con Vialone**

[protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it](mailto:protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it)

**Comune di San Genesio ed Uniti**

[comune.sangenesio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sangenesio@pec.regione.lombardia.it)

**Comune di Borgarello**

[comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it)

**Comune di Certosa di Pavia**

[comune@pec.certosadipavia.gov.it](mailto:comune@pec.certosadipavia.gov.it)

**Comune di Marcignago**

[comune.marcignago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.marcignago@pec.regione.lombardia.it)

**Comune di Torre d'Isola**  
[comune@pec.comune.torredisola.pv.it](mailto:comune@pec.comune.torredisola.pv.it)

**Comune di Carbonara al Ticino**  
[comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it)

**Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Lombardia**  
[arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)  
[dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**Agenzia di Tutela della Salute di Pavia**  
[protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia**  
[protocollo@pec.asst-pavia.it](mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it)

**Soprintendenza archeologica, belle arti e  
paesaggio per le province di Como, Lecco,  
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**  
[mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it)

**Autorità Ambito Territoriale Ottimale**  
[protocollo@pec.atopavia.it](mailto:protocollo@pec.atopavia.it)

**Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale**  
[pavia@pec.alerpavialodi.it](mailto:pavia@pec.alerpavialodi.it)

**Vigili del Fuoco di Pavia**  
[com.pavia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pavia@cert.vigilfuoco.it)

**Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Pavia**  
[oappc.pavia@archiworldpec.it](mailto:oappc.pavia@archiworldpec.it)

**Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia**  
[ordine.pavia@ingpec.eu](mailto:ordine.pavia@ingpec.eu)

**Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia**  
[collegio.pavia@geopec.it](mailto:collegio.pavia@geopec.it)

**Ordine dei Geologi della Provincia di Pavia**  
[segreteria@pec.geolomb.it](mailto:segreteria@pec.geolomb.it)

**Ordine Dottori Agronomi e Forestali**  
[protocollo.odaf.milano@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.milano@conafpec.it)

**Associazione Nazionale Costruttori Edili**  
[ance.pavia@pec.ance.it](mailto:ance.pavia@pec.ance.it)

**Enel Distribuzione S.p.A.**  
[eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)

**ASM Pavia S.p.A.**  
[segreteria.asm@cert.asm.pv.it](mailto:segreteria.asm@cert.asm.pv.it)

**Enel Sole S.p.A.**  
[enelsole@pec.enel.it](mailto:enelsole@pec.enel.it)

**Telecom Italia S.p.A.**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**Autoguidovie S.p.A.**  
[autoguidovie@pec.it](mailto:autoguidovie@pec.it)

**Terna S.p.A.**  
[info@pec.terna.it](mailto:info@pec.terna.it)

**Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.**  
[serravalle@pec.serravalle.it](mailto:serravalle@pec.serravalle.it)

**Pavia Acque S.c.a.r.l.**  
[pvacque@postecert.it](mailto:pvacque@postecert.it)

**LDreti**  
[info@cert.ldreti.it](mailto:info@cert.ldreti.it)

**A2A Smart City**  
[a2asmartcity@pec.a2asmartcity.it](mailto:a2asmartcity@pec.a2asmartcity.it)

**OpEn Fiber S.p.A.**  
[openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

**CITELUM S.A.**  
[consipserviziolute3lotto1@legalmail.it](mailto:consipserviziolute3lotto1@legalmail.it)

**Legambiente – sezione di Pavia**  
[circolo@legambientepavia.it](mailto:circolo@legambientepavia.it)

**Italia Nostra**  
[pavia@italianostra.org](mailto:pavia@italianostra.org)

**WWF**  
[lomellina@wwf.it](mailto:lomellina@wwf.it)

**LIPU**  
[pavia@lipu.it](mailto:pavia@lipu.it)

**FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano**

Al Dirigente del SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITÀ

Al Servizio Manutenzione  
Al Servizio Opere Pubbliche  
Al Servizio Mobilità  
LORO SEDI

**Oggetto: Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole.  
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**

Spett.le Ente/Società,

Vista la domanda di approvazione del Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, del 07/12/2020 con prot. n° 103036 intestata a SITAB srl (C.F. 06468980963) e la documentazione integrativa per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) pervenuta in data 01/02/2021 n. PG 11393, l'ulteriore documentazione trasmessa in data 15/03/2021 n. PG 28374 e la successiva pervenuta in data 22/03/2021 PG n. 31716; si trasmette in allegato l'avviso di messa a disposizione della proposta pervenuta finalizzata alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Si resta a disposizione per ogni utile forma di collaborazione, cordiali saluti.

*Pavia, 26 marzo 2021*

L'Autorità Procedente  
Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
*Ing. Alberto Lanati*

*Per informazioni:*

*dott.ssa Sara Gallotti - U.O.I. Gestione amministrativa e sportello urbanistica- tel. 0382.399.457- email [sara.gallotti@comune.pv.it](mailto:sara.gallotti@comune.pv.it)*

*arch. Maria Seminara - tel. 0382.399.493- email [maria.seminara@comune.pv.it](mailto:maria.seminara@comune.pv.it)*

Class. 6.3 Fascicolo 2021.7.43.11

Spettabile

Comune di Pavia

Email: [protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it)

c.a.

Responsabile Servizio Urbanistica  
del Comune di Pavia

Autorità procedente

della Verifica di Assoggettabilità a VAS  
della variante al PGT

Piano Attuativo "PS – 04 via Marangoni"

Responsabile Servizio Ambiente  
del Comune di Pavia

Autorità competente

della Verifica di Assoggettabilità a VAS  
della variante al PGT

Piano Attuativo "PS – 04 via Marangoni"

**Oggetto : Osservazioni di ARPA Lombardia relative al Rapporto Preliminare nell'ambito del processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS relativa al Piano Attuativo in variante "PS – 04 via Marangoni" – Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole del PGT in Comune di Pavia L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. (Rif. vs. prot. n. 33572/2021 del 26/03/2021 – ns. prot. n. 50573 del 29/03/2021).**

In relazione alla vs. nota dove si comunica il deposito e la pubblicazione del Rapporto Preliminare relativo al procedimento in oggetto, a seguito dell'analisi della documentazione pubblicata sul sito web regionale SIVAS relativa alla Verifica di Assoggettabilità VAS della variante in oggetto, richiamato quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 12/05, dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/01, ARPA della Lombardia, in veste di "soggetto competente in materia ambientale" (Indirizzi Regionali per la valutazione ambientale di piani e programmi, D.C.R. n. VIII/0351 del 13 Marzo 2007 e D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010), formula le seguenti considerazioni in merito.

In particolare, le osservazioni seguenti costituiscono un contributo *finalizzato* "a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi", in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale e sue s.m.i.).

Premesso quanto sopra, lo scrivente Dipartimento formula le seguenti considerazioni in merito al Rapporto

Responsabile del procedimento : dott.ssa Emanuela Marangoni tel.: 0382.412224 mail: [e.marangoni@arpalombardia.it](mailto:e.marangoni@arpalombardia.it)

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alessio Gatti tel.: 0382.412248 mail: [al.gatti@arpalombardia.it](mailto:al.gatti@arpalombardia.it)

---

Dipartimento di Lodi - Via S. Francesco, 13 – 26900 Lodi - Tel: 0371/542.51 - Fax: 0371/542.542  
Indirizzo PEC: [dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Dipartimento di Pavia - Via Nino Bixio, 13 – 27100 Pavia - Tel: 0382.412.21- Fax: 0382.412.291  
Indirizzo PEC: [dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

preliminare pubblicato sul sito web regionale SIVAS.

## **Osservazioni in merito al Rapporto Preliminare**

### Contenuti della variante

Dalla lettura della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS” (pag. 1) si evince che la valutazione predisposta si prefigge l’obiettivo di *“valutare la compatibilità e le conseguenze delle variazioni apportate all’originaria scheda attuativa del Piano di Lottizzazione per servizi PS\_04 individuato nell’allegato C alle N.T.A. del piano delle regole relativo al P.G.T. vigente approvato in data 16 maggio 2017, con delibera di Consiglio Comunale n. 22. L’elemento di variante al piano attuativo previsto dalla succitata scheda attuativa risulta essere lo spostamento della concentrazione dell’edificato per migliorare la viabilità dell’area e l’aumento della slp di recapito per realizzare residenza convenzionata con finalità di servizio alla persona”*.

La proposta di variante riguarda i seguenti interventi (pagg. 24-25 della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS”):

- il mancato spostamento dell’elettrodotto;
- l’incremento della capacità edificatoria per i soli interventi riconducibili all’housing sociale, rispetto a quanto pianificato da P.G.T.;
- la realizzazione di una pista ciclabile e di alcuni bacini esondabili, “rain garden”, all’interno dell’area boscata fuori dal perimetro del comparto di intervento.

Per quanto concerne l’incremento di slp relativa all’edilizia convenzionata la relazione “Procedura di verifica esclusione VAS”, sempre a pag. 25, afferma che questa viene incrementata di 2.852,88 mq, con un conseguente incremento di circa 85 abitanti teorici, (considerando 1 abitante teorico ogni 100 mc realizzati).

Per realizzare tali interventi in variante indicati la relazione “Procedura di verifica esclusione VAS” evidenzia che, diversamente da quanto previsto nella scheda attuativa, il proseguimento della Via Marangoni seguirà, nel secondo tratto, le recinzioni esistenti fino all’immissione nel tratto di collegamento con la via Moruzzi (pag. 7).

La modifica apportata comporterà, di conseguenza, uno spostamento dell’area adibita a parcheggio e della area di concentrazione dell’edificato (pag. 8).

L’area non ricade all’interno di elementi della R.E.R. né all’interno di elementi di Rete Natura 2000 ma si colloca all’interno del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

## Valutazione degli effetti sull'ambiente

- *Consumo di suolo*

Si prende atto delle considerazioni riferite al contenimento del consumo di suolo, laddove si afferma che “*La variante in oggetto non presuppone consumo di suolo in quanto non viene modificata la superficie coperta*” (pag. 27 della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS”). A tal proposito, sarebbe opportuno illustrare in maniera meglio dettagliata la coerenza della variante con le disposizioni regionali in materia di contenimento del consumo di suolo (L.R. n. 31 del 28/11/2014 e s.m.i.).

- *Atmosfera*

In relazione alla **componente atmosfera** e alla incidentalità su tale matrice da parte della variante in esame, si ritiene conveniente, in coerenza con il sistema di monitoraggio della VAS del PGT vigente, valutare nel tempo la situazione della circolazione veicolare al fine di prevenire eventuali criticità che dovessero profilarsi con adeguati interventi di mitigazione, oltre ad identificare, in sede progettuale, idonee scelte in funzione di una ottimizzazione nella riduzione delle emissioni inquinanti.

In un'ottica di miglioramento della qualità dell'aria sarà importante consentire il raggiungimento dell'area residenziale in progetto anche attraverso forme di mobilità ecocompatibile, pertanto si prende atto della strategia generale di progetto illustrata a pag. 29 della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS”: “*la presenza del percorso ciclopedonale consentirà un miglioramento significativo per la mobilità sostenibile per la mobilità dolce dell'intera area.*”.

A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della L.R. 30 aprile 2009, n. 7 “*Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica*” i Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica tenuto conto del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), approvato con delibera n. X/1657 del 11/04/2014 individuando la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni generate dal traffico automobilistico, si suggerisce di valutare la possibilità che il progetto esecutivo:

- possa includere dei posti auto preferenziali dedicati a veicoli a bassa emissione e a carburante alternativo;
- possa creare le premesse per la realizzazione di forme di intermodalità sostenibile, ad esempio prevedendo la fermata di mezzi pubblici;
- possa prevedere l'inserimento di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici oltre alla piantumazione di vegetazione autoctona a compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

- *Acque*

In relazione alla **gestione delle acque**, si suggerisce di prevedere il coinvolgimento degli enti gestori del Servizio Idrico Integrato al fine di concordare le modalità tecniche attuative degli interventi di adduzione e scarico delle acque.

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A del R.R. 29 marzo 2019 - n. 6, e in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente prescrivere le corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque chiare e delle acque scure, incluse le acque di prima pioggia, in conformità al regolamento d'ambito, secondo quanto indicato dal R.R. n. 6/2019.

Al fine di **eliminare gli sprechi e ridurre i consumi**, si richiama inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua" che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si ricorda che la realizzazione di nuove superfici residenziali, commerciali, sanitarie, turistico-sportive e il conseguente adeguamento delle aree di parcheggio siano esse a raso o in struttura, aumenterà l'impermeabilizzazione del suolo, pertanto sarà necessario adottare scelte progettuali adeguate in funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

Pertanto, non avendone trovato menzione nella relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" e nella documentazione messa a disposizione, si invita a valutare la necessità di applicare agli interventi di progetto le disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica e di drenaggio urbano sostenibile di cui al R.R. 7/2017 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]', recentemente modificato dal R.R. 8/2019 'Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7'. Si invita altresì a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (es. per l'irrigazione delle opere a verde) e l'adozione di modalità di gestione sostenibile delle acque meteoriche, a tal fine rimandando alla disamina dell'All. L 'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano' del R.R. 7/2017.

La previsione e progettazione di un meccanismo di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde pertinenziale, infatti, si configura come un sistema per razionalizzare la gestione delle risorse idriche riducendone il consumo, pertanto si apprezza quanto indicato a pag. 28 della relazione

“Procedura di verifica esclusione VAS”: “*Le future abitazioni previste nel piano attuativo in particolare saranno dotate di sistemi per il recupero e riutilizzo delle acque grigie , e il recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree a verde*”.

Per quanto riguarda le **acque sotterranee**, nell’ipotesi che, in fase progettuale e/o esecutiva, possano essere ridefinite le profondità di posa delle fondazioni o previsti ulteriori manufatti interrati, si ritiene necessario il mantenimento di un congruo franco di sicurezza con il livello di massima oscillazione della falda o comunque l’adozione di tutti gli accorgimenti utili alla tutela della risorsa idrica sotterranea.

- *Suolo e sottosuolo*

La relazione “Procedura di verifica esclusione VAS” non fornisce informazioni in merito alle caratteristiche geologiche dell’area di progetto. Tuttavia, dall’analisi della documentazione contenuta nella Componente Geologica del PGT, in particolare della Tav. 10.1 “Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano”, si evince che l’area ricade in classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. A livello sismico l’area appartiene alla zona Z2 “Zone con terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche potenzialmente scadenti nei primi metri di profondità o con depositi granulari fini saturi, ove gli effetti da sisma possono originare cedimenti e/o liquefazioni. A seguito dell’analisi sismica di secondo livello di approfondimento la cartografia evidenzia l’appartenenza dell’area di progetto all’area n° 13 in scenario di pericolosità sismica locale Z4a, suscettibile di amplificazione sismica.

Alla luce delle problematiche evidenziate, in fase progettuale ed esecutiva, sarà cura dell’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente effettuare gli opportuni approfondimenti richiesti dallo studio geologico del PGT per le classi di fattibilità.

Anche se non è prevista, all’interno dell’ambito, la localizzazione di attività che possano determinare situazioni di rischio di percolazione di inquinanti nel **sottosuolo**, sarà opportuno valutare l’opportunità di un’adeguata gestione della pulizia e del drenaggio delle aree di sosta veicolare al fine di evitare il permanere in loco di eventuali liquidi inquinanti provenienti dai motori.

- *Terre e rocce da scavo*

Si raccomanda di verificare le modalità di gestione dei materiali da scavo previste dall’istanza progettuale rispetto alle disposizioni definite dal D.P.R. 120/2017.

- *Interferenza con linee elettriche*

In riferimento alla presenza di una linea AT in prossimità delle opere in progetto, si ribadisce quanto già espresso nella precedente nota a cura della scrivente Agenzia protocollo arpa\_mi.2020.0136205 del 08/10/2020.

In modo particolare, si ritiene che i rilievi descritti nella relazione “MONITORAGGIO DI CAMPI

ELETTRICI E MAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTO IN PROSSIMITA' DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI", di breve durata e senza indicazioni precise sui valori ottenuti (è infatti indicato un generico  $< 3$  microT), siano difficilmente confrontabili con l'obiettivo di qualità da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. In ogni caso, anche se estesi nella durata, i rilievi non possono ritenersi sostitutivi del calcolo della fascia per la verifica dell'obiettivo di qualità in fase di progettazione. Tale calcolo dev'essere effettuato da parte del Gestore della linea, in possesso di tutti i dati tecnici per la valutazione modellistica con metodologia validata.

Si evidenzia inoltre che, diversamente da quanto indicato nella relazione "Procedura di verifica esclusione VAS" (pagg. 29 e 30), dall'analisi della tavola "PA 106 – Progetto planivolumetrico" il parcheggio giochi attrezzato, indicato come Area 1, risulta più vicino alla linea AT quantomeno rispetto al filo esterno degli edifici E1 – E2 – E3.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il progetto nella sua interezza, con indicazione dell'area gioco per l'infanzia, area sensibile per quanto concerne la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete, debba essere oggetto di valutazione da parte del Gestore della linea, per la verifica dell'obiettivo di qualità.

- *Energia e inquinamento luminoso*

Relativamente all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

Inoltre, per conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n. 2456 del 8/03/2017 (BURL n. 12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n. 176 del 12/01/2017 (BURL n. 4 del 24/01/2017).

- *Natura e biodiversità*

In merito alla componente Natura e Biodiversità la relazione "Procedura di verifica esclusione VAS"

evidenzia come l'area di progetto ricada all'interno del territorio del Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino (pag. 11) ma risulti completamente esterna rispetto agli elementi della Rete Ecologica Regionale (pag. 9).

Inoltre, a pag. 20, evidenzia che *“La presenza di un'area boscata comporterà la necessità di progetto esecutivo di trasformazione del bosco, tale progetto sarà oggetto di una specifica autorizzazione forestale, corredata di autorizzazione paesaggistica da parte del Parco del Ticino”*.

Relativamente a Rete Natura 2000 si evidenzia che nel territorio del Comune di Pavia si trovano i seguenti due elementi:

- la ZPS Boschi del Ticino (codice IT2080301) ubicata circa 1 km a sud-ovest alla quale potrebbe riferirsi quanto indicato a pag. 20 della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS” dove si afferma che *“A tale proposito si precisa che l'Ente Parco si è già espresso con parere favorevole in data 15-05-2017 a seguito della presentazione da parte del proponente dell'intervento di uno studio di incidenza presentato in data 07/04/2017 con prot.4023/17”*;
- il nuovo Sito di Interesse Comunitario proposto (pSIC) IT2080026 *“Siti riproduttivi di Acipenser naccarii”* istituito con D.G.R. n° 2972 del 23/03/2020 al quale l'area di progetto potrebbe essere collegata, seppur indirettamente, tramite il sistema idrico costituito dal Cavo Cavetto che, scorrendo immediatamente a ovest, si immette nel Navigliaccio a sud e quindi nel fiume Ticino come indicato nella carta dei Vincoli riproposta nella Tav. 8 della Componente Geologica del P.G.T.

Alla luce di quanto premesso si suggerisce all'Autorità Competente di considerare la presenza del nuovo pSIC, unitamente alla ZPS Boschi del Ticino, per la valutazione dei potenziali impatti sugli elementi di Rete Natura 2000 così da valutare l'opportunità di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Si apprezza quanto evidenziato a pag. 28 della relazione “Procedura di verifica esclusione VAS” dove si osserva che *“la variante proposta con la sostituzione parziale dell'attuale bosco, costituito prevalentemente da presenze alloctone riconducibili prevalentemente ad una sola specie infestante, con un nuovo bosco realizzato con diverse essenze autoctone, comporterà un incremento della biodiversità”*.

Si ricorda che, in merito alla realizzazione di piantumazioni a verde (Tav. PA114), dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive e arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. A tal fine, si segnala la D.G.R. n.VIII/7736 del 24/07/2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).

In merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si raccomanda di considerare, quali elementi di attenzione:

- le indicazioni fornite dal Decreto 29/02/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*” così come recepito dalla normativa regionale (D.d.s. n° 14830 del 16/10/2018 e D.d.u.o. n° 3631 del 23/10/2020 poiché il territorio del Comune di Pavia ricade nella zona di contenimento);
- le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica Italiana. Il territorio del Comune di Pavia, infatti, ricade nella zona infestata definita dall’Allegato A alla D.d.u.o. n° 10233 del 04/09/2020 della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia.

Si raccomanda, pertanto, in fase esecutiva di dettagliare le modalità di realizzazione e di gestione post operam delle strutture verdi ponendo particolare attenzione alla scelta delle essenze vegetali da utilizzare anche alla luce degli elementi di attenzione precedentemente elencati.

Si rimettono all’attenzione dell’Autorità Competente le osservazioni sopra formulate affinché possano essere prese le decisioni di competenza, così come indicato dalla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010– allegato 1 – Modello generale – punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla VAS” sottopunto 5.7 “Decisioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS”.

***Il responsabile della UO***  
DR.SSA EMANUELA ANNA MARIA MARANGONI

*Visto il Direttore del Dipartimento Ing. Gianpietro Cannerozzi*

INVIO TRAMITE P.E.C.

AOT-MI UICS (7057)

Gentile  
ARCH. MAURO FERRARA  
*mauro.ferrara@archiworldpec.it*

e, p.c. Spettabile  
COMUNE DI PAVIA  
Sportello Unico per l'Edilizia  
*protocollo@pec.comune.pavia.it*

e, p.c. Spettabile  
A.R.P.A. DELLA LOMBARDIA  
Dipartimento di Pavia  
*dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it*

Oggetto: Committente: SITAB S.r.l.

Richiesta valutazione preventiva per interferenza di nuovo complesso residenziale con la linea elettrica doppia terna a 66 kV n. M10 / n. M11, campate 307/308 – 309/310 – 311/312, in comune di Pavia.

Ci riferiamo alla Sua comunicazione del 11/06/2020 con la quale ha trasmesso, su incarico della proprietà, il progetto per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale sui terreni contraddistinti dai mappali 55-58-59-66-618-619 foglio 5 sezione B del comune censuario di Pavia, a margine di via Luigi Marangoni.

Esaminati gli elaborati pervenuti, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal D.M. n. 449 del 21.3.1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Le comunichiamo che dovrà essere garantito in ogni momento l'accesso alle aree asservite per le eventuali attività di esercizio e manutenzione degli elettrodotti che dovessero rendersi necessarie, in particolare per quanto attiene il sostgno n. 309/310 infisso sul mappale 66 foglio 5 sezione B.

La informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29.5.2008 e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo che, in riferimento all'art. 5.1.4 del D.M. del 29.5.2008, siamo in presenza di un caso definito "complesso" e pertanto per la descrizione semplificata della fascia di rispetto non è più sufficiente fornire solo la Dpa, ma è necessario introdurre altre distanze ed altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'area di prima approssimazione.

Determinata tale area secondo le indicazioni del succitato Decreto ai paragrafi 5.1 e 5.1.4 rileviamo che l'opera in progetto non interferisce con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione come sopra determinata.

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo ed invitiamo il Comune alle valutazioni di competenza, di cui vorrà gentilmente tenerci informati, circa la compatibilità della costruzione da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Le precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza delle linee, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione dell'opera e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dagli elettrodotti della costruzione in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente degli elettrodotti stessi.

Le segnaliamo infine che le nostre linee elettriche sono costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 che qui di seguito si riporta: *"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi"*.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Unità Impianti di Cislago  
*Massimiliano Nebuloni*

All.: una tavola

/fc

Pratica trattata da Ing. Federico Cola – Tel. 320 4460996



## COMUNE DI PAVIA

### SETTORE 6

#### LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ESPROPRI, MOBILITA'

Via Scopoli 1 - 27100 Pavia

Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

Pavia, 22/04/2021

Al

#### **Settore 7**

#### **Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico**

Servizio Urbanistica

Sede

alla c.a.

#### **Autorità Procedente**

Responsabile del Servizio

Ing. Alberto Lanati

**OGGETTO: Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**

**VISTA** la nota P.G. 33572/2021 del 26/03/2021, afferente la trasmissione dell'avviso di messa a disposizione della documentazione di cui all'oggetto;

**VISTA** la documentazione consultabile attraverso il portale web regionale SIVAS;

**PRESO ATTO** che la valutazione non viene condotta riferendo l'analisi alle previsioni edificatorie già contenute nel vigente PGT, di per sé già assoggettato a VAS, bensì in relazione alla sola componente di variante urbanistica, che prevede:

1. il mancato spostamento dell'elettrodotto;
2. l'incremento della capacità edificatoria per i soli interventi riconducibili all'housing sociale, rispetto a quanto pianificato da PGT;
3. la realizzazione di una pista ciclabile e alcuni bacini esondabili "rain garden" all'interno dell'area boscata fuori dal perimetro del comparto di intervento.

**RILEVATO** che dall'esame del documento "Verifica esclusione VAS" emerge che, per quanto attiene il tema della "Mobilità sostenibile", la presenza del percorso ciclopedonale consentirà un miglioramento significativo per la mobilità sostenibile per la mobilità dolce dell'intera area;

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ESPROPRI, MOBILITA'

Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: [mara.latini@comune.pv.it](mailto:mara.latini@comune.pv.it)

Responsabile del Servizio: Arch. Luciano Bravi – tel. 0382/545088 – e-mail: [lbravi@comune.pv.it](mailto:lbravi@comune.pv.it)

Responsabile del Procedimento: Arch. Luciano Bravi – tel. 0382/545088 – e-mail: [lbravi@comune.pv.it](mailto:lbravi@comune.pv.it)

Pratica trattata da: Geom. Angelo Bensi – tel. 0382/545079 – e-mail: [abensi@comune.pv.it](mailto:abensi@comune.pv.it)



## COMUNE DI PAVIA

### SETTORE 6

#### LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ESPROPRI, MOBILITA'

Via Scopoli 1 - 27100 Pavia

Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

**CONSIDERATO** che la “*Relazione tecnica descrittiva*”, a corredo della documentazione di cui trattasi, evidenzia, fra l'altro, al paragrafo 1.c “*Prescrizioni per lo sviluppo del Piano Attuativo*”, che l'edificazione è subordinata al completamento di via Marangoni (strada, pista ciclopedonale e parcheggi) fino alla connessione con via Moruzzi e la sistemazione anche ciclabile del tratto esistente di quest'ultimo;

**CONSIDERATO**, altresì, che la pista ciclabile in progetto, pur rappresentando la prosecuzione di quella già esistente in via Marangoni, non prevede un collegamento con il percorso esistente in via Moruzzi;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuna una valutazione in merito alla possibilità di collegamento della pista ciclabile in progetto con il tratto esistente di via Moruzzi.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA'**

Arch. Luciano Bravi

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii*



**PARCO LOMBARDO  
DELLA VALLE DEL TICINO**



**U.O. N. 4**

**Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS**

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità  
della vita*

**Spett.  
Comune di Pavia  
SETTORE 7 – URBANISTICA,  
EDILIZIA, PATRIMONIO,  
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  
SERVIZIO URBANISTICA**

Rif. prot. 3408/2021

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole del Comune di Pavia.**

Tenuto conto che è pervenuta a codesto Ente nota prot. n. 33572/2021 del 26 marzo 2021 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pavia (ns. prot. 3408/2021 del 29 marzo 2021), relativa alla comunicazione di messa a disposizione del rapporto preliminare congiuntamente ai documenti ed elaborati costituenti il Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole.

Visionata la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

Premesso che:

- il Comune di Pavia è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15/07/2013, n. 33, efficace ai sensi di legge, e successiva variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 16/05/2017, n. 22, efficace ai sensi di legge;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2018, n. 22, efficace ai sensi di legge, è stata prorogata la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge Regionale 28/11/2014, n. 31;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale 15/06/2020, n. 9, efficace ai sensi di legge, sono stati individuati gli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1 della L.R. 11/03/2005, n. 12;
- in data 7/12/2020 è pervenuta al Comune la domanda di approvazione del Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni"- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, intestata a SITAB srl;
- con l'atto dirigenziale del 17/02/2021 prot. n. 0017984/2021 si è proceduto alla nomina dell'Autorità Procedente e Competente per la procedura di esclusione VAS;

Verificato che:

- L'intero territorio di Pavia ricade nel Parco lombardo della Valle del Ticino, disciplinato dalla DGR 5983/2001 e DCR 919/2003; è altresì interessato dalla presenza di Siti Natura 2000.
- La variante in oggetto riguarda un ambito ricadente all'interno del perimetro IC ex art. 12 del PTC.

Premesso altresì che:

- La soc. SITAB, con sede in via Largo Verdi 19 – 20089 Binasco è proprietaria di un terreno catastalmente individuato alle particelle 55-58-59-66-618-619 del foglio 5 di Pavia di catasto terreni, le quali costituiscono

"lotto edificabile" localizzato in prossimità di Via Moruzzi e Via Marangoni ad Ovest di Pavia, collegato con la città dalla via Marangoni stessa e dalla strada Labriola-Gardona;

- Il piano attuativo Via Marangoni PS\_04 rientra tra le aree soggette a piano attuativo previste all'art. 9 delle N.T.A. del PdR del vigente P.G.T. Il piano attuativo Via Marangoni PS\_04 risulta pertanto inserito nell'allegato C alle Norme Tecniche di Attuazione (schede attuative), del succitato strumento urbanistico come piano attuativo per il potenziamento dei servizi. Il Comune di Pavia è proprietario, all'interno della medesima scheda, dei seguenti sedimi di terreno: - quota parte Via Marangoni di 46,23 mq circa; - quota parte di cui al mappale 1.096 del foglio 5 di complessivi 25,31 mq circa; - quota parte Strada Gardona per 164,74 mq circa;
- Il comparto è funzionale alla realizzazione di una struttura d'accoglienza a carattere residenziale di pubblico interesse, anche mediante convenzionamento con Istituti scientifici, universitari, di ricerca e strutture sanitarie;
- la soc. SITAB aveva presentato a questo Ente richiesta di valutazione di incidenza in merito al Piano di Lottizzazione residenziale "Scheda PS04", conforme al PGT vigente, e a successive varianti (di cui l'ultima trasmessa con nota ns. Prot. n. 2018/11388 del 3.12.2018) e su cui il Parco si era espresso in ultima istanza riconfermando *"il parere espresso in merito al Piano di lottizzazione residenziale 'Scheda PS04' in comune di Pavia - via Marangoni, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e succ. mod., dell'art. 6, all. C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, ovvero **si esprime valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sul sito ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", alle condizioni precedentemente espresse** (utilizzo di specie autoctone nella realizzazione del verde pubblico e privato e adozione di accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre e mitigare gli effetti più evidenti di trasformazione antropica dell'ambito e ad un suo miglior inserimento ambientale)."*

Di seguito il planivolumetrico del PL presentato.



Preso atto che:

- la Società SITAB ha richiesto variazioni all'originaria scheda attuativa del Piano di Lottizzazione per servizi PS\_04. L'attuale formulazione del Piano che la società SITAB propone all'amministrazione comunale in variante al Piano delle Regole, nasce dalla necessità di dare **sostenibilità economica e concreta fattibilità** alle azioni di Piano,
- Gli elementi di variante al piano attuativo previsto dalla succitata scheda attuativa, risultano essere:
  - **L'eliminazione della prescrizione dello spostamento dell'elettrodotto;**

- lo **spostamento della concentrazione dell'edificato per migliorare la viabilità dell'area e l'aumento della slp di recapito per realizzare residenza convenzionata con finalità di servizio alla persona.**

|                    | PGT vigente | Progetto in variante PGT |                        |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| St                 | 14.264,42   | 14.264,42                | mq                     |
| It                 | 0,20        | 0,20                     | mq/mq                  |
| Slp max            | 2.852,88    | 2.852,88                 | mq di residenza libera |
| Densità max        | 2,00        | 3,09                     | mc/mq                  |
| Sf progetto        | 8.676,26    | 8.676,26                 | mq                     |
| Densità max in slp | 5.258,34    | 8.111,22                 | mq                     |
| Slp servizi max    | 2.405,46    | 5.258,34                 | mq servizi             |
|                    |             |                          |                        |

- La società SITAB, nello sviluppo del progetto, propone al comune di utilizzare i diritti edificatori delle aree comunali, offrendo in compensazione di tali diritti la sistemazione del tratto della Strada Gardona.
- La **superficie lorda di pavimento complessiva realizzabile ammonta a 8.111,22 mq: 2.852,88 mq. per la residenza libera, e 5.258,34 per la residenza convenzionata;**
- Le opere prevedono la realizzazione di:
  - una strada di collegamento tra l'attuale Via Marangoni e la strada di collegamento con la tangenziale ovest, attualmente in disuso;
  - la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, e numerati dal n. 1 al n. 36;
  - la realizzazione di un parcheggio asservito all' uso pubblico da realizzarsi all' interno dell'area Sf B1, e numerati dal n. 37 al n. 68;
  - la realizzazione di un parco giochi all' interno della scheda attuativa;
  - la realizzazione di un'area a verde attrezzato, e di un percorso vita da realizzarsi al di fuori del comparto attuativo;
  - la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, a proseguimento di quella esistente post al margine dell'attuale edificato lungo la Via Marangoni.



- Ad oggi l'area si presenta come una zona "boschiva" (come definito dall'art. 42 della l.r. 31/2008 ex art. 3 della l.r. 27/2004), posta a margine dell'attuale quartiere, e raggiungibile da 2 strutture viarie, ed attraversata da una terza. Deriva da vecchi coltivi abbandonati ove i filari di margine (in gran parte robinieti) si sono espansi sulle aree agricole.



- Le arterie viabilistiche esistenti delineano il masterplan futuro dell'area, anticipando la necessità di ricollegare queste vie ad oggi prive di collegamento attraverso l'area ad oggi da urbanizzare. Il comparto è funzionale sia alla realizzazione di un intervento di edilizia libera che al contempo di edilizia convenzionata quale servizio pubblico.

- Sebbene ad oggi l'edilizia convenzionata all'interno dello strumento urbanistico non risulti come servizio, è volontà dell'amministrazione comunale prevedere l'introduzione di soluzioni abitative per studenti o giovani residenti in uscita dal nucleo familiare, non che di alloggi per i familiari temporaneamente in città per l'assistenza dei degenti ospedalieri.

- Il progetto prevede il collegamento della attuale Via Marangoni, con la Via Moruzzi attraverso una strada urbana di tipo F, con una corsia per senso di marcia, e marciapiede sui due lati nel primo tratto e su un solo lato dopo l'intersezione con la Strada Gardona. Differentemente da quanto previsto nella scheda attuativa, il proseguimento della Via Marangoni seguirà nel secondo tratto le recinzioni esistenti fino all'immissione nel tratto di collegamento con la via Moruzzi. Questa scelta progettuale è dovuta alla necessità di diminuire la pendenza di questo tratto allungandone il percorso. La modifica apportata comporta di conseguenza uno spostamento dell'area adibita a parcheggio e dell'area di concentrazione dell'edificato.

Dall'esame dello studio preliminare ambientale emerge quanto segue:

- Per quanto concerne l'**incremento di slp relativa all'edilizia convenzionata** questa viene incrementata di 2.852,88 mq, con un conseguente incremento di circa 85 abitanti teorici. Questo incremento si ripercuote principalmente sui livelli di inquinamento, rumore, consumi energetici, consumi idrici.

• **Inquinamento** – il livello di inquinamento principalmente dovuto all'incremento di abitanti teorici produce una maggior quantità di reflui domestici che vengono recapitati alle fognature non che un incremento dell'inquinamento dovuto ai sistemi di riscaldamento delle abitazioni. All'interno della categoria dell'inquinamento rientrano anche le attività antropiche connesse alla residenza, quali: rumore e produzioni di rifiuti. Tali incrementi risultano essere sostanzialmente poco significativi visto l'incremento di popolazione rapportato alla città di Pavia, e al contesto sul quale verrebbero a ripercuotersi. In ogni caso questi fattori seppur rappresentano un dato negativo, che però si compenserebbe coi vantaggi dal punto di vista della pianificazione e della valenza sociale, dati dal surplus di insediamento residenziale.

• **Consumo di suolo** – il consumo di suolo, elemento indispensabile al fine di mantenere il livello d'invarianza zero e la maggior superficie naturale possibile, è a impatto nullo dal momento che non viene modificata la superficie coperta.

• **Consumi energetici** – l'incremento di abitanti teorici comporta un incremento dei consumi energetici. Tuttavia visto l'impiego di energie alternative rinnovabili obbligatori a seguito del decreto 28/2011 e delle DGR regionali che obbligano di fatto alla realizzazione di case passive, anche l'incremento di popolazione

previsto, si può ritenere non significativo visto che verrà mitigato dalle nuove tecnologie di produzione e accumulo di energia da FER.

- **Biodiversità** – la variante proposta con la sostituzione parziale dell'attuale bosco, costituito prevalentemente da presenze alloctone riconducibili prevalentemente ad una sola specie infestante, con un nuovo bosco realizzato con diverse essenze autoctone, comporterà un incremento della biodiversità.

- **Consumi idrici** – Il consumo idrico pro capite di acqua per uso domestico nel comune di Pavia si attesta intorno ai 223 l/g per abitante, ed il trend è in costante diminuzione negli ultimi anni. Le future abitazioni previste nel piano attuativo in particolare saranno dotate di sistemi per il recupero e riutilizzo delle acque grigie, e il recupero delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde. L'incremento previsto di 85 abitanti teorici comporterà un incremento dei consumi idrici di quasi 19.000 l/g, il quale sarà però mitigato dall'adozione dei succitati sistemi per la riduzione dei consumi idrici di circa il 30%, si prevede pertanto un incremento dei consumi di circa 13.000 l/g. Tale incremento si compenserà comunque con la valenza sociale data dall'incremento di servizi dati dall'housing sociale.

- **Difesa del suolo** – la variante non inserisce elementi tali da richiedere particolare accorgimenti che non siano già stati previsti; inoltre, il mantenimento formazioni arbustive e boschive all'esterno dell'ambito di trasformazione, fornisce rilevanti elementi di difesa del suolo.

- **Qualità urbana** – la qualità urbana dell'area viene migliorata con la realizzazione dell'intervento, attualmente occupato prevalentemente da terreni incolti e vegetazione abbandonata; la riqualificazione del percorso ciclopedonale e la realizzazione dell'area giochi miglioreranno la qualità dell'intero settore urbano.

- **Mobilità sostenibile** – la presenza del percorso ciclopedonale consentirà un miglioramento significativo per la mobilità dolce dell'intera area.

- **Conservazione del patrimonio storico-culturale** – Nell'area e nelle immediate vicinanze non sono presenti elementi di valore storico-culturale e testimoniale; la variante, rispetto a questo tema, va considerata a impatto minimo.

- **Miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale** – la realizzazione di appartamenti in edilizia convenzionata consentirà di dare una risposta concreta alla crescente domanda di accesso alla residenza da parte di una popolazione sempre più estesa costituita, in gran parte, da giovani coppie.

- Differentemente da quanto previsto nella scheda attuativa, **non si prevede lo spostamento dell'elettrodotto** in quanto la società SITAB Srl, ha provveduto a richiedere alla società proprietaria, e gestore della linea elettrica TERNA SPA una richiesta di valutazione preventiva per interferenza del nuovo complesso residenziale con la linea elettrica doppia terna a 66 kV. La stessa società Terna SPA, con parere n. 7057 ricevuto in data 29/06/2020, ha rilevato che in riferimento al D.M. del 29.5.2008 l'opera in progetto non interferisce con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione. Evidenziata la complessità del caso, è stato effettuato uno studio specifico che ha evidenziato che alle distanze di progetto, i valori del campo magnetico rimangono al di sotto dei 3 microtesla, e che le valutazioni effettuate confermano il rispetto degli obiettivi di qualità previsti.

- Per quanto concerne un eventuale **rapporto sulla viabilità**, e sull'indotto che potrebbe comportare l'incremento di abitanti teorici, si è ritenuto che non ci fosse la necessità di studi specifici di tipo trasportistico. Tale considerazione risulta giustificata dal fatto che l'incremento atteso di circa 85 abitanti teorici, abbia un impatto irrilevante sul possibile incremento del traffico del quartiere.

*Preso atto delle conclusioni del rapporto ambientale preliminare: "Dalla valutazione condotta si evince che gli effetti delle variazioni di pianificazione rispetto a quanto previsto da PGT vigente comportano l'assenza di interferenze negative verso tutte le componenti ambientali investigate, o comunque con interferenze poco significative, o se leggermente negative, queste risultano compensate dalla valenza sociale dell'intervento, dato dall'incremento dell'housing sociale, inteso come servizio alla persona. Oltre a ciò si attesta che il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente non genera effetti negativi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario o internazionale, né, tanto meno, rischi per la salute umana o per l'ambiente.... Quanto premesso consente quindi di affermare che, la proposta di Piano di Lottizzazione in*

*variante al PGT risulta nel complesso compatibile con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle componenti ambientali investigate”.*

Per quanto sopra esposto, e per quanto di competenza, **rispetto al Piano Attuativo in variante “PS – 04 Via Marangoni” - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole del Comune di Pavia si evidenziano i seguenti elementi di attenzione:**

- **Si ritiene che lo stralcio della prescrizione del PGT vigente dello spostamento dell’elettrodotto costituisca un elemento negativo per la compatibilità ambientale della variante (rispetto allo scenario che ne prevede lo spostamento), peraltro non adeguatamente motivato se non da ragioni economiche; nel merito della valutazione delle effettive ricadute sulla componente “inquinamento elettromagnetico” si rimanda alle valutazioni e considerazioni che verranno presentate dalle Autorità competenti;**
- **Negli elaborati visionati (schema di convenzione, relazione tecnica e rapporto preliminare) si notano alcune incongruenze rispetto alle previsioni all’interno del progetto di un’area giochi, area attrezzata e un percorso benessere; Non è chiaro se tali previsioni alla fine risultino eliminate. Si chiede un chiarimento in tal senso precisando che tali aree destinate a parco giochi (o area a verde attrezzato) se previste all’interno del bosco potrebbero determinarne la trasformazione, pertanto da compensare ai sensi della LR 31/2008 in aggiunta alle aree per le quali è già prevista l’edificazione. Si richiede un approfondimento di tale aspetto valutando, qualora previste, la collocazione di tali aree preferibilmente al di fuori dell’area boscata;**
- **Analogamente andrà approfondito il tema della trasformazione del bosco legato alla realizzazione del prolungamento della pista ciclabile e delle aree “esondabili” per il soddisfacimento dell’invarianza idraulica, da aggiungersi eventualmente a quanto già previsto per l’edificazione;**
- **Si richiedono chiarimenti rispetto alla conformità al piano della previsione di aree a standard al di fuori del comparto del Piano attuativo.**

Si coglie l’occasione per precisare quanto segue:

- Trattandosi di PL interferente con area boschiva (vincolo art. 142 art. 142 c. 1 lett. g), **le successive istanze di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere dovranno essere presentate al Parco del Ticino**, ai sensi della Legge 12/2005 art. 80 c. 7;
- Sugli aspetti connessi **alla trasformazione del bosco** occorrerà riferirsi a quanto previsto dalla LR 31/2008 e dall’Abaco del Parco del Ticino, essendo l’Ente scrivente l’Autorità competente in materia forestale oltre che paesaggistica;
- **Il piano di lottizzazione dovrà recepire le prescrizioni di cui alla valutazione di incidenza già rilasciata; si valuterà in sede di autorizzazione paesaggistica l’eventuale necessità di assoggettamento a nuova procedura di VINCA.**

Distinti saluti.

La Responsabile UO4  
Dott.ssa Francesca Trotti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Spettabile Comune di Pavia,

Dopo aver preso visione della documentazione disponibile sul sito del comune di Pavia con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo al Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, con la presente si provvede ad inviare un elenco riassuntivo delle principali osservazioni da sottoporre alla vostra gentile attenzione.

- Dalla tabella riassuntiva presente a pagina 17 del documento "*Relazione tecnica descrittiva*", si evince la richiesta di aumentare la capacità edificatoria attualmente prevista dal PGT per la SLP destinata a servizi da 2405.46 m<sup>2</sup> a 5258.34 m<sup>2</sup> con un incremento superiore all'80% della metratura iniziale e conseguente aumento della densità edilizia a 3.09mc/mq superando ampiamente il limite inderogabile di 2.00mc/mq definito dal Piano Attuativo. Alla luce di quanto appena descritto, si ritiene che tale incremento della capacità edificatoria destinata a edilizia convenzionata, diversamente da quanto riportato all'interno del documento sopra citato, non sia definibile "irrilevante" ma anzi risulti sproporzionato ed eccessivo. Inoltre, si ritiene che la motivazione addotta per giustificare tale incremento sia molto debole in quanto sostanzialmente basata su fattori economici descritti in maniera estremamente generica e di esclusivo profitto per chi intende realizzare le opere edilizie (riferimento pagina 10 del documento "*Relazione tecnica descrittiva*"). Si ritiene altresì che tale notevole incremento della capacità edificatoria, soprattutto nelle zone denominate Sf B1, aumenterebbe sostanzialmente l'invasività dell'intervento edilizio in un'area già stretta fra edifici esistenti, elettrodotto e strada tangenziale. L'invasività di tale incremento si desume facilmente anche dalle dimensioni in pianta e soprattutto in elevazione degli edifici denominati Ec1 ed Ec2 la cui altezza risulta essere superiore ai 4 piani e che rischiano di alterare significativamente il contesto abitativo degli edifici circostanti. Nella concreta speranza che siano state effettuate coerentemente le verifiche relative alle distanze minime secondo normativa vigente con gli edifici esistenti, si ritiene altresì che l'aumento di tali superfici possa causare problematiche agli edifici circostanti anche in tal senso. L'impatto sul sistema urbano scaturito soprattutto da tale incremento di capacità edificatoria non si ritiene compensato dal potenziale "*miglioramento sociale dovuto all'incremento dell'housing sociale*" descritto nel documento "*Verifica esclusione VAS*".
- Da quanto emerge dal documento "*Relazione tecnica descrittiva*", la proposta avanzata per l'area denominata Sf B1 con una capacità edificatoria proposta di 5258.34 m<sup>2</sup>, è di adibire tale area a edilizia "*convenzionata*". Tuttavia, al momento la reale destinazione d'uso è descritta in forma decisamente molto generica. Considerando alcune recenti esperienze negative di tale tipologia di edilizia, si ritiene di attenzionare la reale destinazione di tali opere.
- A pagina 13 del documento "*Relazione tecnica descrittiva*", è prevista la realizzazione di un parco giochi attrezzato. Tuttavia, non è chiaro dove esso verrà dislocato e da quanto emerge a pag. 14 del medesimo documento viene riportata la necessità di "... eliminare l'area di sosta attrezzata e il percorso benessere precedentemente prevista..." in quanto da parere dell'ARPA, riportato nello stesso documento, sarebbero necessarie delle ulteriori e specifiche valutazioni.
- In cambio del permesso a costruire, la società realizzatrice apparentemente si sarebbe impegnata a realizzare una serie di opere di pubblica utilità. La principale consisterà nella prosecuzione di via Marangoni che, attualmente, è a fondo chiuso e che invece, in questo modo, proseguirebbe verso sud fino a raggiungere la strada Labriola. Si ritiene tuttavia che queste opere di "pubblica utilità" avrebbero una rilevanza molto ridotta nell'ottica del miglioramento effettivo delle aree limitrofe e siano concepite a sostanziale beneficio delle nuove aree di insediamento.
- Differentemente da quanto previsto nella scheda attuativa la proposta progettuale prevede di non spostare il tracciato dell'elettrodotto. Tuttavia, il mancato spostamento di tale impianto che la stessa

Terna ha definito di carattere “complesso”, potrebbe creare problematiche sia ai nuovi insediamenti abitativi, che alla pista ciclabile progettata nelle immediate vicinanze. La stessa ARPA dichiara nella documentazione riportata (purtroppo non allegata per intero fra i documenti consultabili) in riferimento alle piste ciclabili, quanto segue: “...tale manufatto non risulta riconducibile ad una permanenza continua di persone” senza di fatto escludere un rischio reale per chi transita in forma più o meno temporanea sotto di essa.

Inoltre, lo spostamento dell’elettrodotto, oltre a garantire una maggiore ed indubbia sicurezza, permetterebbe anche di rispettare una maggiore distanza fra i complessi edilizi esistenti e quelli di nuova costruzione, soprattutto nelle aree destinate all’edilizia convenzionata.

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario mantenere il vincolo dello spostamento dell’elettrodotto.

- Alla luce della crescente sensibilità ambientale che ci si aspetta in particolar modo degli enti pubblici, si sottolinea come la cancellazione di un’area definita all’interno dello stesso documento come “boschiva” rappresenta un grosso punto debole della proposta progettuale. L’area metropolitana di Pavia, per diverse e complesse vicissitudini, è già caratterizzata da ampie aree già edificate in forte disuso e degrado e si ritiene che eliminare ulteriori aree verdi della città possa sicuramente non trovare il consenso da parte della cittadinanza.

In conclusione, si ritiene che il progetto edilizio per come è stato studiato, potrebbe essere migliorato e si ritiene altresì che il rispetto dell’attuale Piano delle Regole e dei limiti inderogabili di densità edilizia ad esso definiti sia doveroso e che le varianti proposte non siano giustificabili se non in virtù di una motivazione di sostenibilità economica esclusiva di chi realizzerà le opere a scapito sia della sostenibilità ambientale che della vivibilità degli spazi circostanti.

A conclusione, vi informo che tali considerazioni sono state condivise con diversi cittadini e che a tal proposito è in atto una petizione civile, nata spontaneamente per mezzo di social network a seguito della notizia apparsa su quotidiani locali, per dare voce alla maggioranza delle osservazioni che si è cercato di riassumere nel presente documento.

Richiamando gli stessi principi di “collaborazione” della LR 12.05 e smi, art.1 c.2, richiamati nella *Relazione tecnica di intervento*” sopra citata, si auspica che le osservazioni sopra riportate possano essere interpretate come un utile strumento di confronto fra imprenditori, Comune e cittadinanza.

Fiducioso di ricevere un vostro gentile riscontro, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

In fede,

Ing. Luca Albertario

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia n°3171 A

email [luca.albertario02@gmail.com](mailto:luca.albertario02@gmail.com)

pec [luca.albertario@pec.ording.pv.it](mailto:luca.albertario@pec.ording.pv.it)

Pavia, 22 aprile 2021



**Oggetto: Osservazioni al Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole**

**Esponente: Ing. Leonardo VILLANI residente a Pavia in Via Moruzzi, 17 proprietario dell'appartamento Sez.B, fg. 5 mapp 1598, sub 1**

#### **Premessa**

**Con la presente relazione si vuole provvedere a formulare un breve elenco di osservazioni tecniche e riflessioni con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in variante**

Dopo aver preso visione della documentazione disponibile sul sito del comune di Pavia, premesso che da una prima analisi documentale, risulta molto poco chiara la procedura con la quale viene erroneamente individuata come ambito già consolidato un'area di importante estensione che prevede del nuovo edificato in un tessuto di frangia che non è intercluso, come si evince dai documenti, ma è perimetrale caratterizzato dalla presenza di aree verdi classificate come aree verdi destinate a servizi e che in quanto tale non risulta inserita nel documento di Piano come trasformazione, ma impropriamente considerata come ambito già consolidato sul quale è prevista l'attuazione mediante Piano Attuativo con valenza di pubblica utilità.

Proseguendo, tra le righe, nell'analisi, sarebbe interessante approfondire l'argomentazione riguardante il consumo del territorio, disposto normativo al quale il PGT di Pavia non risulta ad oggi ancora adeguato, di conseguenza l'iter esplicativo ne risulta enigmatico essendo stata eccezionalmente creata "su misura" una scheda di Piano Attuativo (Piano tipico degli ambiti di trasformazione, ma inusuale per i piccoli lotti di completamento) su una simil-scheda di ambito di trasformazione su un'area ritenuta ingannevolmente consolidata, quindi assoggettata a tutte le prescrizioni di piano come un vero Piano dei Servizi (da cui appunto la nomenclatura PS-04); ne risulta evidente una forzata ibridazione degli strumenti del PGT all'interno dell'area di Via Marangoni che viene volutamente perimetrata ed inserita nel Piano delle Regole (tipico strumento dei tessuti già edificati e di fatto classificata come consolidata)

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto la realtà di quartiere è tutt'altra:

un tessuto edilizio esistente che gode di una delle poche aree verdi superstiti dell'intera zona, un'area di frangia, non edificabile, caratterizzata dalla presenza di un traliccio dell'alta tensione di difficile spostamento e indubbia ricollocazione.

Oggi ci si aspetterebbe soprattutto dagli enti pubblici un esempio di valorizzazione del verde piuttosto che l'ennesima indiscriminata cementificazione di un'area verde boschiva a vantaggio di pochi e a discapito dell'intera popolazione di Pavia che conta sul suo territorio non poche aree dismesse e in forte degrado su cui invece coverebbe focalizzare gli investimenti immobiliari

Noi tutti abitanti della zona non possiamo fermarci qui, e all'unanimità ci siamo ritrovati spontaneamente accumulati in una petizione civile nata a seguito delle notizie apparse sui giornali.

Confidando in uno spirito di collaborazione e comprensione, possano queste righe esprimere tutto il malcontento di noi cittadini

In fede,

Ing. Leonardo VILLANI

Pavia, 24 aprile 2021

Spettabile Comune di Pavia,  
siamo un gruppo di giovani famiglie di Pavia Ovest che, dopo aver preso visione della documentazione disponibile sul sito del Comune di Pavia con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo al Piano/Programma Piano Attuativo in variante "PS – 04 Via Marangoni" - Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, ha ritenuto opportuno con la presente sottoporre alla vostra cortese attenzione alcune osservazioni/ riflessioni in merito:

1. Così come inizialmente specificato nel documento "Scheda attuativa" e al paragrafo "c" a pag. 4 della "Relazione Tecnica Descrittiva", l'edificazione è subordinata, oltre che ad altri aspetti, anche allo spostamento del tracciato elettrodotto. Tale vincolo, come pare di capire, sarebbe specificatamente richiesto dal PGT.

Tuttavia, come citato nella stessa Relazione al capitolo 2 a pagina 8, tale spostamento (che la stessa Terna definisce come "caso complesso") non verrebbe più preso in considerazione dal Progetto proposto. Pertanto, verrebbe meno non solo la possibilità di garantire una maggiore sicurezza sia per le nuove realtà abitative che per le aree di transito o di permanenza temporanea di persone sotto di esso, ma anche la possibilità di garantire una maggiore distanza tra gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione, soprattutto nelle aree destinate all'edilizia convenzionata.

La riduzione della distanza tra edifici esistenti e quelli nuovi è ulteriormente accentuata anche dal fatto che, come indicato sempre nel capitolo 2 a pag. 7, diversamente da quanto riportato nella scheda attuativa, il proseguimento del secondo tratto di via Marangoni seguirà le recinzioni esistenti, con il conseguente spostamento dell'area inizialmente prevista per il parcheggio e dell'area di concentrazione dell'edificato.

Dal capitolo 4 a pag. 14 della medesima Relazione tecnica, si evincerebbe, inoltre, che, al fine di realizzare il Progetto come inizialmente previsto, sarebbero opportuni ulteriori specifiche verifiche e approfondimenti circa la presenza di aree gioco per l'infanzia e/o di area di sosta attrezzata e di un percorso benessere che sarebbero posizionati tra le nuove abitazioni e il tracciato dell'elettrodotto. Tuttavia, viene poi indicato che la realizzazione dell'area di sosta attrezzata e del percorso benessere non verrebbe più presa in considerazione dal Progetto. Vorremmo evidenziare che ciò risulterebbe in contrasto con il concetto di "servizio pubblico", di "struttura d'accoglienza a carattere residenziale di pubblico interesse" che dovrebbe essere attribuito al Progetto stesso come più volte ribadito nella documentazione disponibile.

Riterremo pertanto opportuno, ai fini del benessere dei residenti attuali e di quelli futuri di quell'area nonché per soddisfare la descrizione di "servizio pubblico" relativa al Progetto stesso, garantire l'effettuazione di tutti gli approfondimenti necessari circa la necessità di spostamento dell'elettrodotto, elemento che peraltro rappresenta un vincolo imprescindibile previsto nel PGT.

2. Come si evince dalla tabella a pag. 17 della Relazione tecnica Descrittiva, la densità massima prevista dal PGT sarebbe pari a 2,00 mc/mq mentre il Progetto, richiedendone una ulteriore variante, prevedrebbe una densità pari a 3,09 mc/mq. Tale incremento è notevole e non trascurabile in quanto supera il 50% e sembra non essere giustificato se non da un esclusivo profitto per chi realizzerà le opere, motivazione, ancora una volta, diversa da quella di "pubblico interesse" più volte citata nei documenti.

3. Avremmo inoltre necessità di chiarimenti in merito alla realizzazione di un parco giochi, così come citato a pag. 13 della Relazione Tecnica Descrittiva, del quale però non troviamo indicazione nei disegni riportati nel documento.
4. In ultimo, riterremmo utile evidenziare come all'interno della Relazione Tecnica Descrittiva si faccia riferimento all'area in oggetto come "di scarso interesse paesaggistico e naturalistico", pur parlando di un'area che il documento stesso, a pag. 2, indica come "zona boschiva". L'incremento della densità edificatoria come sopra richiamato e l'abbattimento di alberi/eliminazione di un'ampia area verde, sono fattori che sembrerebbero essere in contrasto con la crescente sensibilità ambientale, celebrata, in particolare, dalla appena trascorsa "Giornata Mondiale della Terra" (ricordata il 22 aprile). A tal proposito, riterremmo invece utile che un Progetto edilizio "di pubblico interesse" avesse come obiettivo principale la sistemazione e riqualificazione dell'area verde oggetto del Progetto stesso, piuttosto che un incremento della densità edificatoria maggiore del 50%. Sugeriremmo, inoltre, che un Progetto edilizio di "pubblico interesse" prendesse in considerazione ampie aree già edificate in stato di degrado e disuso, già presenti in Pavia.

In conclusione, come giovani famiglie di Pavia Ovest, pur consapevoli che una maggiore offerta di nuove costruzioni edilizie potrebbe aiutarci a trovare un luogo piacevole dove costruire le radici delle nostre vite e delle nostre nuove famiglie, riteniamo che gli aspetti paesaggistici e di benessere sui cui questo Progetto avrebbe un impatto notevole debbano essere più considerati ed approfonditi, anche per garantire una maggiore attrattività della zona.

Speranzosi di ricevere un vostro gentile riscontro e che le nostre osservazioni possano in qualche modo esservi utili anche per aprire un dialogo con la cittadinanza, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Famiglia Bignamini

Famiglia Pettoni

Famiglia Candiani

Famiglia Magnaghi

Famiglia Beltrami

Famiglia Bigi

Famiglia Maggi

(giovani famiglie di Pavia Ovest)

Alla cortese attenzione del Comune di Pavia

Pur brevemente, preme far rilevare quanto segue.

In via Marangoni c'è in questione una problematica di tipo ambientale: è un'area minacciata dall'espansione urbana con aumento dell'addensamento abitativo, nonché del volume di traffico (attraversamento di un nuovo gran numero di autoveicoli).

Di fatto, se si vuole realizzare un collegamento tra via Marangoni e via Cagnoni (e non direttamente verso il raccordo autostradale Pavia-Beregardo), evitando altresì inquinamento atmosferico con emissione di CO2 e polveri sottili particolato PM10 e PM2,5, si evince, riferendosi alle mappe satellitari, che questo potrebbe realizzarsi utilizzando una apertura della strada interna radente gli edifici del condominio di via Cagnoni n. 23, pure risparmiando, in tal modo, il verde boschivo in fondo a via Marangoni.

Tanto si doveva per il seguito di Vostra competenza.

Si inviano i più cordiali saluti.

Arch. Vittorio Faccioli  
Corso Garibaldi n. 25 - Pavia

AL:

COMUNE DI PAVIA

SETTORE 7 – URBANISTICA, EDILIZIA,  
PATRIMONIO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

SERVIZIO URBANISTICA

[protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it)

**OGGETTO: Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante “PS – 04 Via Marangoni”- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole**

Spettabile Comune di Pavia,

avendo preso visione del Rapporto Preliminare, congiuntamente ai documenti ed elaborati costituenti il Piano Attuativo in variante “PS – 04 Via Marangoni”- Allegato C delle N.T.A. del Piano delle Regole, messo a disposizione sul sito di codesto Ente, in qualità di cittadino e residente della zona interessata e in rappresentanza di numerosi domiciliati, **esprimo perplessità e preoccupazione** in merito agli interventi edilizi prospettati.

Principalmente ritengo l’iniziativa in esplicito contrasto con i recenti *“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”* della Commissione Europea, che spinge verso un recupero di siti dismessi in luogo di consumo di nuovo territorio, introducendo concetti ormai divenuti cardine dell’azione di numerose Amministrazioni centrali e locali quali *“sostenibilità”*, *“qualità del suolo”* e *“conservazione del paesaggio”*. Peraltro, la Commissione aveva già ritenuto utile indicare le priorità di azione e le linee guida da seguire per raggiungere l’obiettivo dell’occupazione netta di terreno pari a zero nel prossimo futuro. L’approccio proposto è quello di mettere in campo politiche e azioni finalizzate, nell’ordine, a limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, da definire dettagliatamente negli Stati membri e da attuare a livello nazionale, regionale e locale. In altri termini, gli Stati membri devono, prioritariamente, assicurare la **limitazione** dell’impermeabilizzazione attraverso la riduzione del tasso di conversione e di trasformazione del territorio agricolo e naturale e il riuso delle aree già urbanizzate, con la definizione di target realistici al consumo di suolo a livello nazionale e regionale e di linee di azione come la concentrazione del nuovo sviluppo urbano nelle aree già insediate. Solo quando la perdita di suolo è inevitabile, possono essere previste misure di **mitigazione**, volte al mantenimento delle principali funzioni del suolo e alla riduzione degli effetti negativi sull’ambiente del *soil sealing*. Infine, tutti gli interventi inevitabili di nuova impermeabilizzazione del suolo dovranno essere **compensati**, ad esempio, con una riqualificazione di terreni già impermeabilizzati oppure, come ultima possibilità, sotto forma di corrispettivi economici, purché vincolati per l’utilizzo in azioni di protezione del suolo.

In campo nazionale l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) lancia costantemente avvertimenti importanti nel consueto Rapporto annuale sul consumo di suolo, in cui viene riportato: *"...I dati di quest'anno mostrano ancora la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane a bassa densità, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali"*. E questo avviene nonostante il decremento demografico in corso nel Paese, confermato anche nell'anagrafica Comunale che testimonia circa 1.000 residenti in meno nell'ultimo anno. E ancora: *"La valutazione del degrado del territorio, strettamente legata alla perdita di servizi ecosistemici che un suolo è in grado di offrire, permette di avere un quadro più completo dei fenomeni che impattano sulla funzionalità del suolo e che limitano la nostra capacità di **combattere la desertificazione, ripristinare terreni degradati e suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, per realizzare la neutralità del degrado del territorio (Land De gradation Neutrality - LDN)** e di **far diventare più inclusive, sicure, resilienti e sostenibili le città**" entro il 2030, come previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite"*.

Come è noto, inoltre, in ambito regionale la L.R. 12/2005 sancisce che: *"la Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, **gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale** per realizzare, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e i comuni, anche attraverso le relative forme associative, **un modello di sviluppo territoriale sostenibile**, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale"*.

In un territorio contraddistinto da vaste aree dismesse quali ex NECA, ex Necchi ed ex Arsenale, solo per citarne alcune, che peraltro occupano spazi centrali e di elevatissimo pregio della Città, la priorità dell'Amministrazione deve essere orientata al recupero dell'esistente con l'obiettivo di restituire alla Comunità la piena fruibilità e funzionalità delle aree, improntando l'azione ad una nuova visione *green* della Città.

Perplessità e preoccupazione derivano tuttavia anche dalla inadeguata viabilità esistente in zona, che gioco forza verrebbe ulteriormente sovraccaricata dalla realizzazione dei numerosi appartamenti in programma. Nei documenti messi a disposizione si legge infatti che verrà prolungata via Marangoni, *"anticipando la necessità di ricollegare queste vie ad oggi prive di collegamento attraverso l'area ad oggi da urbanizzare"*.

In realtà tale opera, che deriva unicamente dall'esigenza edilizia di progetto, non comporta nessun beneficio alla criticità viabile della zona, e anzi, la complica, andando ad occupare quella parte di ex raccordo "Moruzzi

Road”, recentemente recuperato con un progetto approvato in bilancio partecipato, fortemente voluto dalla cittadinanza, divenuto simbolo di sviluppo sostenibile, che in breve è divenuto percorso ciclopedonale tanto caro a famiglie e sportivi.

Infine esprimo personale disappunto per le opere di pubblica utilità previste nel progetto. Un breve tratto di ciclabile, praticamente ad uso esclusivo dei futuri residenti, e un piccolo parco giochi (composto da n. 1 scivolo, n. 2 altalene e n. 2 giochi a molla!) non può ritenersi compensazione sufficiente alla realizzazione di un progetto dalle elevate aspettative di remunerazione privata.

In conclusione, ritengo che il progetto debba essere rivisto mediante approccio più sostenibile, orientato ai principi di tutela del territorio e contemperando gli interessi di tutti gli *stakeholder* pubblici e privati coinvolti.

Tanto si comunica per le azioni di competenza di codesto Ente, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, nell’ottica della massima collaborazione tra Comune e cittadinanza.

IN FEDE


Alessandro ABBATE

Email: [alessandro\\_abbate@yahoo.it](mailto:alessandro_abbate@yahoo.it)

PEC: [alessandro.abbate@pec.ording.pv.it](mailto:alessandro.abbate@pec.ording.pv.it)

N 43690/21

Comune di Pavia  
N. 0043650 E 27/04/2021  
Cla: 6.2 UO: 600200 60



Spettabile Comune di Pavia

**Oggetto :** Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Attuativo in variante "PS-04 Via Marangoni" allegato C del Piano delle Regole delle N.T.A.

Siamo un gruppo di residenti ed esprimiamo le seguenti osservazioni sulla variante AI PGT via Marangoni :

questo progetto spazzerà via con le ruspe quel poco di verde naturale che ancora resta a Pavia ovest, ma direi a Pavia. Quest'area, praticamente nel Parco del Ticino, è piena di boschetti, prati, popolata da una miriade di specie animali ed in particolare avicole, a cui verrà dato lo sfratto, o la condanna di estinzione. E' attualmente una specie di oasi. Lo era ancora di più prima dei recenti lavori al raccordo. Ma ai lati di esso vi è attualmente una zona verde, che verrà rasa al suolo per costruire 80 appartamenti.

Questo verde rappresenta l'unica soluzione di continuità del cemento tra Pavia ovest e la zona del Cravino, urbanizzata negli ultimi anni in un modo in cui è difficile vedere un'idea di progettazione organica. Ma Pavia ha davvero bisogno di nuove abitazioni? Con tutte quelle rimaste libere nel centro storico dalla mancanza di studenti?

Se si perché non si costruisce su zone dismesse, perché non si ristruttura, non si ricostruisce su terreni già urbanizzati? Perché in questo momento di incertezza sul futuro l'unica certezza è ancora una volta consumare il suolo? E particolarmente in Lombardia, la prima regione italiana per il PIL, ma anche per l'inquinamento, per il Covid, per le malattie respiratorie.

E la Lombardia distrugge le sue ultime zone verdi, abbatte piante, alcune bellissime, che forniscono ossigeno e tolgono di mezzo l'anidride carbonica. La Lombardia non pensa alle generazioni future, a parte alcuni territori, anche città, dove si sono fatte scelte più ecologiche.

La transizione ecologica non è fatta, non solo, di auto elettriche e di caldaie a basso consumo. E' fatta di rispetto e capacità di interazione con la Natura.

Anna Amileni

*Anna Amileni*

Via Moruzzi 25, Pavia

*Anna Amileni*      *Alfredo Costa*  
*Anna Maria*      *David Delellis*  
*Anna Maria*      *Giovanna Belli*  
*Anna Maria*      *Roberto*  
*Anna Maria*      *Luigi*  
*Anna Maria*      *Luigi*  
*Anna Maria*      *Alfredo Costa*  
*Anna Maria*      *Alfredo Costa*

Pavia 24 aprile 2021